



**Massimo del Pozzo**

(professore ordinario di Diritto costituzionale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

**L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior':  
motivi di soddisfazione e di qualche preoccupazione \***

**SOMMARIO:** 1. Il rilievo "esemplare" (ma contenuto) di un istituto nuovo e peculiare - 2. Un bilancio ancora parziale e limitato - 3. Uno sguardo generale sulla situazione mondiale: motivi di soddisfazione - 4. Un uso ragionevole del rito brevior - 5. La "non scontata" soluzione del giudizio episcopale - 6. La "relativa" controtendenza statunitense - 7. La focalizzazione su alcune situazioni particolari: motivi di preoccupazione - 8. Un'adozione territorialmente molto sbilanciata - 9. La ritenenza di alcuni episcopati - 10. L'anomalia sudamericana e africana - 11. L'impressione di un'applicazione troppo diversificata e disomogenea - 12. Il riscontro estensivo o applicativo - 13. Il riscontro intensivo o procedimentale - 14. Trend e prospettive di sviluppo.

**1 - Il rilievo "esemplare" (ma contenuto) di un istituto nuovo e peculiare**

Le principali novità della riforma matrimoniale processuale sono costituite dall'*abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme* e dall'*introduzione del processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*<sup>1</sup>. Nella linea della promozione della semplificazione e celerità dell'accertamento giudiziario, il disposto del MIDI ha eliminato un passaggio procedimentale (la trasmissione *ex officio* al giudice superiore della sentenza *pro nullitate*) e aggiunto una forma processuale abbreviata. I due cambiamenti legislativi, come era ampiamente prevedibile, hanno avuto conseguenze diverse. L'eliminazione della necessità della *duplex conformis* ha prodotto una

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Il provvedimento legislativo che ha novellato il processo di nullità matrimoniale è **FRANCESCO**, *litterae ap. motu proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015 [= MIDI]; per i rilievi dottrinali cfr. ad esempio **W.L. DANIEL**, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 75 (2015), pp. 444-453; **C. PEÑA GARCÍA**, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios Eclesiásticos*, 90 (2015), pp. 651-657, 662-676.



vertiginosa diminuzione dei giudizi in seconda istanza (oltre il 90%)<sup>2</sup>; la ricaduta del provvedimento, anche in termini di smaltimento del carico pendente, è stata abbastanza pronta ed evidente. Il rito brevior invece ha conosciuto un'adozione molto più modesta (circa 2.000 procedimenti annui rispetto ai quasi 60.000 introitati ogni anno); su base mondiale non raggiunge il 3,5% dei casi di nullità. Il riscontro statistico dell'innovazione non testimonia certo il successo o meno della riforma, evidenzia comunque l'influenza dell'evoluzione normativa sul costume giudiziario e sull'attività dei tribunali<sup>3</sup>. La concreta applicazione del processo più breve permette infatti di valutare l'effettiva incidenza e gravosità della diretta pronuncia episcopale nell'amministrazione della giustizia matrimoniale. L'andamento attuale delle cause sembra in parte fugare eccessivi timori e perplessità circa i limiti di perizia, professionalità ed esperienza della giustizia ecclesiastica derivanti del coinvolgimento personale dell'ufficio capitale.

Per inquadrare adeguatamente i termini della questione interessa sottolineare anzitutto la *natura* e la *portata* del *processus brevior*. Il *carattere straordinario* e la *valenza rappresentativa* di questo tipo di giudizio giustificano una limitata incidenza numerica dello strumento processuale approntato. Tali elementi sembrano anzi integrarsi e compendiarsi: l'importanza e delicatezza di ogni singolo caso sottoposto al giudizio personale ed esclusivo del Vescovo d'altronde ben compensa la possibile scarsità quantitativa delle fattispecie<sup>4</sup>.

In primo luogo occorre rilevare che la *dottrina canonistica* ha riconosciuto abbastanza univocamente l'*indole straordinaria ed eccezionale dello strumento abbreviato*<sup>5</sup>. L'impiego del rito brevior soggiace infatti a

---

<sup>2</sup> Prima della riforma giungevano alla seconda istanza quasi 30.000 cause annue, a seguito del MIDI il carico medio è inferiore alle 2.000 unità in tutto il mondo. È significativo ad esempio che il Tribunale di appello del Vicariato di Roma sia stato soppresso: cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *decreto*, 6 giugno 2019, prot. n. 4461/19 SAT.

<sup>3</sup> I dati statistici cui ci si riferisce principalmente sono desunti da **SEGRETERIA DI STATO**, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, 2017, 2018 e 2019. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église*, LEV, Città del Vaticano, 2018, 2019, 2020, 2021 [= *Annuarium Statisticum*, con l'anno di riferimento (quello di pubblicazione è successivo di due anni)]. Pare indebito comunque ogni passaggio dal piano quantitativo a quello valoriale.

<sup>4</sup> È noto che numeri troppo bassi non permettono di trarre considerazione statistiche attendibili.

<sup>5</sup> Sottolineano la caratteristica della straordinarietà tra gli altri autorevoli autori ad esempio **W.L. DANIEL**, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of*



condizioni e requisiti (soggettivi, oggettivi e dimostrativi) abbastanza restrittivi che non possono essere valutati con superficialità e leggerezza<sup>6</sup>. Pur considerando l'impossibilità di determinare *standard* numerici (la giustizia è sempre del singolo caso), un ricorso contenuto e moderato al nuovo rito appare *avveduto e ragionevole*. Il *processus brevior*, come ribadiremo anche in seguito, non rappresenta un "rito alternativo" o una "scorciatoia procedimentale" fungibile secondo gli intenti del titolare proprio della potestà giudiziaria. La centralizzazione normativa processuale, anche se collegata a una certa discrezionalità valutativa e organizzativa locale, impedisce un'indebita disponibilità della forma processuale<sup>7</sup>. La facilitazione procedimentale non può indurre certo alla massificazione o banalizzazione dell'accertamento della nullità da parte del Vescovo. I *dati*, ancora molto sommarî e parziali, paiono dunque avvalorare la *coscienza della non abitualità del processo brevior*. La caratterizzazione e specificità del giudizio episcopale non significa peraltro che l'ipotesi si presenti come del tutto sporadica ed episodica. Al di là magari di qualche equivoco o fraintendimento nell'impostazione della riforma, la consistenza del processo più breve non appare meramente eventuale e residuale. L'entità (normalmente non trascurabile) del carico giudiziario matrimoniale dà concretezza ed effettività anche alle ipotesi meno consuete.

Il riscontro del *processus matrimonialis brevior coram Episcopo* ha un rilievo indicativo ed esemplare considerevole perché manifesta in maniera patente e immediata la centralità e responsabilità della funzione episcopale nell'amministrazione della giustizia matrimoniale, che è una delle linee

---

"Manifest Nullity" of Marriage, in *The Jurist*, 75 (2015), p. 590; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado* (*iustel.com*), 41 (2016), pp. 1-52 (spec. p. 11-30); G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in AA. VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, p. 47; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma*, cit., pp. 662-663.

<sup>6</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali*, cit., pp. 47-64; A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora, Milano, 2016, pp. 47-65.

<sup>7</sup> Cfr. anche J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma, 2015, pp. 121-122; ID., *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 432-445.



ispiratrici dell'intervento di riforma<sup>8</sup>. L'attuazione del processo più breve assume insomma una portata d'indirizzo e di principio nel panorama giudiziario. La forma brevior attualizza infatti la promozione del "giudice naturale" e della prossimità giurisdizionale<sup>9</sup>. La nuova modalità non a caso influisce anche sul ripensamento e sulla configurazione della fase introduttiva dell'intero processo di nullità<sup>10</sup>. L'auspicata conversione delle strutture ecclesiastiche ha dunque un riscontro diretto nell'atteggiamento personale del Pastore<sup>11</sup>. La ricerca della verità e della giustizia induce a non dare un valore ideologico o propagandistico al *processus brevior*. Anche l'indisponibilità o la sistematica elusione del giudizio episcopale però sono un segnale poco promettente e incoraggiante di rispetto per i diritti dei fedeli e di docilità gerarchica. La modesta influenza percentuale ammette dunque pure un criterio di lettura più selettivo e qualificante: alcuni singoli casi possono risultare emblematici della più generale attenzione e sollecitudine del Vescovo e della funzionalità dell'apparato giudiziario diocesano.

## 2 - Un bilancio ancora parziale e limitato

L'analisi statistica complessiva relativa a un istituto così recente e diversificato geograficamente è assai *difficile e incerta*. Il *processus brevior* è in piena fase di implementazione (in molti luoghi sta lentamente

---

<sup>8</sup> Cfr. **C. PEÑA GARCÍA**, *La reforma*, cit., pp. 629-631 (§ 2.1. *Revalorización de la función de juzgar del Obispo y de la dimensión pastoral del proceso*); **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*], pp. 9-10 (I. I *Capisaldi della riforma*. 1. La centralità del Vescovo nel servizio della giustizia).

<sup>9</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017 [= *Discorso* 25.XI.17].

<sup>10</sup> Cfr. can. 1676, § 2; **M. DEL POZZO**, *L'ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel 'sistema' del Mitis iudex*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 28 del 2019, pp. 68-73.

<sup>11</sup> Cfr. anche le sentenze *Romana, coram Francisco P.P.*, 16 maggio 2017, prot. 18.067; *Romana, coram Augustino Card. Vallini* (Vicario di Sua Santità Papa Francesco per la Diocesi di Roma), 9 dicembre 2016, prot. 17.830, in **AA. VV.**, *Prassi e sfide*, cit., pp. 141-157, nonché **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Comentario a una sentencia del Papa Francisco de 13 de julio de 2017, dictada en proceso brevior*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, [www.iustel.com](http://www.iustel.com), 46 (2018), pp. 2-18 (riporta il testo della sentenza e la sua traduzione).



inserendosi nel sistema giudiziario<sup>12</sup>) e di sviluppo operativo (l'ermeneutica legale e i criteri di ammissione, come vedremo, devono ancora consolidarsi a livello direttivo e autoritativo, *infra* § 11). Lo stesso quadro normativo non può considerarsi forse definitivo<sup>13</sup>. La comprensione scientifica e le indicazioni relative alla nuova modalità processuale influiscono considerevolmente sulla percezione e sull'adozione del rito abbreviato. L'evoluzione è attestata dalla rilevante crescita dell'uso della forma brevior dall'entrata in vigore della riforma (benché l'anno 2019 abbia segnato un'inversione di tendenza)<sup>14</sup>. Anche se la notevole variabilità e discontinuità locale complicano i riscontri<sup>15</sup>, il *trend* universalmente più chiaro è proprio la *progressiva diffusione* e l'*incremento* del *processus brevior*. Questo fenomeno, in buona parte fisiologico nel varo di una nuova figura, può condurre a conclusioni diverse. Se il futuro aumento non si discostasse troppo dagli attuali indici percentuali, il dato sembrerebbe abbastanza rassicurante; un'impennata costituirebbe viceversa un segnale allarmante per il sistema di accertamento della nullità. Il tasso di incremento e una graduale stabilizzazione portano, almeno in questa fase, a escludere o, quantomeno, a contenere, i potenziali timori, pur senza troppa esultanza o compiacenza (*infra* § 7). In questi frangenti una valutazione non può che essere molto parziale e provvisoria, la "legge dei grandi numeri" tuttavia può offrire spunti e indicazioni per oggettivare alcune intuizioni o sentori, per orientare la prassi e per cercare di correggere eventuali deviazioni. Le

---

<sup>12</sup> A prescindere dalle considerazioni valoriali successive (*infra* §§ 9 e 12), l'assenza di processi breviori in molti paesi deriva dalla scarsità di cause esaminate. Quasi i 2/3 dei paesi compresi nell'*Annuario Statisticum Ecclesiae* non hanno ancora esperito un *processus brevior*.

<sup>13</sup> L'evoluzione del complesso normativo e i ripetuti richiami pontifici adombrano una certa instabilità e una prospettiva di perfezionamento (cfr. **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo. Seconda edizione rivista e ampliata*, Edusc, Roma, 2021, in fase di ultimazione e di prossima pubblicazione, § I.5; i successivi richiami dell'opera si riferiscono all'edizione 2016). È nota anche la proposta di **G. BONI**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte terza: Prospettive di razionalizzazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2018, pp. 1-29.

<sup>14</sup> Il numero totale su base mondiale di cause introdotte col *processus brevior* ammonta nell'anno 2016 a 1.669, nel 2017 a 1.966, nel 2018 a 2.211, nel 2019 a 1.895. Non si può ancora sapere se il 2019 segni solo una stasi o indichi l'inizio di una controtendenza.

<sup>15</sup> Un paio di casi rappresentativi di una notevole discontinuità è costituito dalla Tanzania e dallo Zambia che hanno raggiunto complessivamente le 189 cause breviori nel 2017 per ridiscendere alla cinquantina negli anni successivi.





statistiche registrano insomma un andamento o una tendenza di cui tener conto e una linea di sviluppo su cui è utile ragionare<sup>16</sup>.

La *premessa obbligata* di ogni considerazione è la *limitazione intrinseca* connessa all'*esame statistico*. Il riscontro della giustizia non è dato da *standard* o da numeri ma dall'*effettiva attribuzione del bene dovuto*<sup>17</sup>. L'accertamento del diritto riguarda sempre il singolo caso e non l'insieme o l'accorpamento delle possibili fattispecie. Il sociologismo giudiziario o il pragmatismo di tipo scandinavo sono la tomba del vero diritto e dell'arte del giurista. Il passaggio improprio dal dato numerico o percentuale al piano assiologico o valoriale è perciò indebito e fuorviante. I riscontri quantitativi sono solo indici di fenomeni più articolati e complessi che non possono essere avulsi dal loro contesto. La riflessione sugli elementi statistici procede per supposizioni e approssimazioni, senza pretesa di descrivere compiutamente la logica e l'essenza dei fatti computati. I numeri infatti "parlano" solo nella misura in cui rispettano la complessità degli eventi e rimandano alla realtà sottostante.

A questa precisazione pregiudiziale si aggiunge anche quella relativa alla *logica dell'accertamento giudiziario*. Nelle *cause di nullità matrimoniale* il bene dovuto sta nella *tutela della verità del matrimonio*<sup>18</sup>. Lo strumento processuale è solo il mezzo per giungere alla soluzione giusta. L'adeguatezza del metodo garantisce la rapidità o funzionalità del contraddittorio, non muta però né il fine né il criterio dell'accertamento. Occorre ribadire che la riforma processuale, affermando esplicitamente e risolutamente il principio giudiziario, non ha inteso intaccare o mutare né il cardine (dottrinale e costituzionale) dell'indissolubilità né il sistema delle nullità<sup>19</sup>. Occorre perciò evitare una semplicistica liquidazione della

---

<sup>16</sup> Lo studio della relazione annuale è un'occasione per orientare la retta amministrazione della giustizia, cfr. in generale **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Lettera circolare "Inter munera" sullo stato e l'attività dei Tribunali*, 30 luglio 2016, prot. n. 51712/16 VT.

<sup>17</sup> Secondo la nota formula scolastica *l'ipsa res iusta* o *l'id quod alteri debetur*.

<sup>18</sup> Papa Francesco ha sottolineato spesso la bontà del vincolo coniugale: "La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l'amore sia a superare i momenti duri" (esempio ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, n. 211).

<sup>19</sup> In **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale*, cit., si parla di tre sfere: il principio d'indissolubilità, il sistema della nullità, l'accertamento dell'eventuale invalidità, solo l'ultima sarebbe stata influenzata dalla recente riforma processuale (pp. 26-29); cfr. anche **M. DEL POZZO**, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Edusc, Roma, 2020, pp. 289-290.



questione che individua nel *processus brevior* una sorta di “cedimento pastoralista” o un “male minore” da tollerare e limitare<sup>20</sup>. Una considerazione implicitamente negativa della forma abbreviata svia dalla corretta percezione dei dati. L’esigenza della specialità richiesta dal can. 1683 circoscrive cautelativamente l’accesso al giudizio episcopale ma non inficia la rispondenza o il contenuto essenziale del procedimento semplificato. La preoccupazione principale non è legata alla forma prescelta ma semmai all’orientamento più generale delle decisioni ecclesiastiche<sup>21</sup>.

L’altra carenza si riferisce alla *parzialità degli elementi disponibili*. La fonte prevalente è costituita dall’*Annuarium Statisticum Ecclesiae*<sup>22</sup>. I dati forniti dalla pubblicazione della Sede Apostolica hanno un congenito ritardo di due anni. La prossimità del fattore temporale sarebbe molto importante e influente in un istituto così recente e in così rapida evoluzione. L’*Annuarium* riporta inoltre il computo generale per paesi e per continenti senza una più analitica differenziazione<sup>23</sup>. La misura complessiva non permette di valutare appieno lo svolgimento locale (diocesano e interdiocesano) che è spesso abbastanza variegato e differenziato. La Segnatura Apostolica ha pubblicato alcune analisi più mirate e ragionate sulla nuova forma processuale o sull’applicazione della riforma ma circoscritte all’ambito ibero-americano e statunitense<sup>24</sup>. Queste

---

<sup>20</sup> Una concezione che considerasse il processo ordinario come l’*optimum* e il *processus brevior* come un *minus* da evitare e scongiurare ci pare equivoca e forviante.

<sup>21</sup> Il “buonismo” e l’accondiscendenza tradiscono il senso veritativo dell’accertamento giudiziario. L’indice delle sentenze positive in generale è molto elevato: circa l’85 % delle sentenze sono *pro nullitate* (48.542 nel 2019). Nel *processus brevior* la sentenza non può che essere favorevole, altrimenti si dispone con decreto il rinvio all’esame ordinario (cfr. can. 1687 § 1).

<sup>22</sup> Cfr. *supra* nt. 3 (i dati statistici riportati per anno si riferiscono sempre al relativo *Annuarium Statisticum*).

<sup>23</sup> Non è possibile scorporre i dati nazionali.

<sup>24</sup> Cfr. *Estadísticas: el proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2016, primer año de vigencia del Mitis Iudex Dominus Iesus*, preparado por **M. ASTUDILLO** (in [www.vatican.va/roman\\_curia/tribunals/apost\\_signat/documents/el-proceso-mas-breve2016.pdf](http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/el-proceso-mas-breve2016.pdf) [= Estadísticas 2016]); *Estadísticas: el proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2017*, preparado por **M. ASTUDILLO** (in [www.vatican.va/roman\\_curia/tribunals/apost\\_signat/documents/el-proceso-mas-breve2017.pdf](http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/el-proceso-mas-breve2017.pdf) [= Estadísticas 2017]); *Statistical Analysis. Marriage Nullity Cases in the United States of America from 2016-2018*, prepared by **R.S. DE WITT** (in [www.vatican.va/roman\\_curia/tribunals/apost\\_signat/documents/Statistical Analysis of Marriage Nullity Cases in the United States of America from 2016-2018.pdf](http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/Statistical Analysis of Marriage Nullity Cases in the United States of America from 2016-2018.pdf) [= Statistical Analysis 2016-2018]).



indagini (peraltro sempre accorpate per nazioni) sono più limitate temporalmente: si riferiscono all'immediatezza dell'applicazione della riforma. Il testo di Tkaczyk riporta alcuni esempi significativi, ma sempre limitati e risalenti<sup>25</sup>. Qualche altro contributo riferisce e commenta esperienze particolari da cui si possono desumere indicazioni interessanti<sup>26</sup>. Manca insomma una presentazione più ampia, diversificata e aggiornata dell'applicazione del *processus brevior*. Il campione disponibile permette tuttavia di trarre alcune valide indicazioni e un orientamento iniziale abbastanza definito. La comparazione generale e diacronica manifesta peraltro una certa instabilità e variabilità di cui non si può non tener conto (*infra*, § 11).

### 3 - Uno sguardo generale sulla situazione mondiale: motivi di soddisfazione

---

<sup>25</sup> Cfr. **L.P. TKACZYK**, *El proceso más breve ante el obispo en la nueva normativa del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus. Su especialidad y pautas de desarrollo*, Eunsa, Pamplona, 2019, pp. 239-247 (le statistiche si riferiscono a Polonia, Francia, Portogallo, Italia, Stati Uniti, Spagna nel 2016).

<sup>26</sup> Cfr. ad esempio **P. BIANCHI**, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 799-826; **R.A. FERREIRA**, *Processos breves no Tribunal Patriarcal de Lisboa*, in *Forum Canonicum*, 11 (2016), pp. 125-126; **C. GUZMÁN PÉREZ**, *Instrucción y decisión de la causa en el proceso abreviado ante el obispo. Práctica de los tribunales eclesiásticos españoles*, in *Estudios Eclesiásticos*, 92 (2017), pp. 603-641; **T.J. PAPROCKI**, *Implementation of Mitis Iudex Dominus Iesus in the Diocese of Springfield in Illinois*, in *The Jurist*, 75 (2015), pp. 593-605; in riferimento alla realtà italiana molte esperienze sono riportate in uno stesso volume: **M. BUCCIERO**, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo*; **P. LAROCCA**, *Recezione e applicazione del Mitis Iudex nella Regione Ecclesiastica Pugliese*; **A. DE GRANDIS**, *Applicazione della riforma per il processo matrimoniale canonico nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese-Molisano*; **V. MURGANO**, *L'attuazione del Motu Proprio nell'esperienza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo*; **L. SANSALONE**, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex nel Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma*; **E. SIGNORILE**, *Recezione e applicazione del Motu Proprio Mitis Iudex nella Regione Ecclesiastica Piemontese*; **V. VARONE**, *L'attuazione del Motu Proprio nell'esperienza del Tribunale Ecclesiastico Calabro*, tutti in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. MUSSO, C. FUSCO, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 195-233; **R. WILLOT**, *Premiers procès plus brefs dans les diocèses de l'Officialité de Lille*, in *Revue de Droit Canonique*, 67 (2017), pp. 219-227; **J. YODA**, *Le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, une solution pour les tribunaux ecclésiastiques en Afrique? L'expérience du Burkina Faso*, in *Revue de Droit Canonique*, 67 (2017), pp. 247-267.





Evitando una visione negativa e pessimistica dei limiti e delle insufficienze applicative del *processus brevior*, preferiamo evidenziare prima, senza alcuna pretesa di completezza, *alcuni motivi di rassicurazione e conforto*. Il rischio è che una lettura prevenuta si traduca in una sfiducia pregiudiziale nei confronti della forma abbreviata, ove la compiacenza risiede nel supposto scarso successo del mezzo predisposto. L'esito positivo sta nel buon funzionamento, non nella mancata adozione del nuovo meccanismo processuale. La soddisfazione è legata al fatto che il numero delle cause breviori, i criteri di soluzione, i motivi adottati e la distribuzione geografica, valutati nel loro complesso, indicano una certa maturità o responsabilità nel sistema giudiziario ecclesiastico. L'apprezzamento ovviamente non può che essere solo indicativo o tendenziale<sup>27</sup>. Se il bene risiede nella giustizia del singolo caso, non ha senso dare giudizi di valore su fattispecie generiche e indeterminate, i dati possono essere solo *indice di atteggiamenti o comportamenti convincenti ed equilibrati* (più che corretti e virtuosi). Le luci, come le ombre, non sono mai assolute e incondizionate, è bene quindi moderare e circostanziare bene le valutazioni, specie in riferimento a elementi statistici che, se malintesi o stravolti, si prestano a facili strumentalizzazioni o a indebite estrapolazioni<sup>28</sup>. Una panoramica del *processus brevior* fornisce dunque una prima impressione abbastanza favorevole.

#### 4 - Un uso ragionevole del rito brevior

I *dati complessivi* sull'applicazione del *processus brevior* manifestano, come riferito, un *uso generalmente abbastanza avveduto e cauto del nuovo strumento processuale*. L'indicazione ridimensiona il principale timore dei detrattori dell'opportunità della riforma circa un supposto rilassamento o lassismo nel rigore dell'accertamento della nullità<sup>29</sup>. L'introduzione di una modalità

---

<sup>27</sup> Nella trattazione emergeranno anche riserve e perplessità circa l'interpretazione o applicazione di alcune questioni procedurali.

<sup>28</sup> Può essere indicativo della limitazione del metodo statistico il noto saggio **D. HUFF**, *Mentire con le statistiche*, Monti & Ambrosini, Pescara, 2007.

<sup>29</sup> Cfr. ad esempio **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima, seconda e terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2016, pp. 1-78; n. 10 del 2016, 14 marzo 2016, pp. 1-76; n. 11 del 2016, 21 marzo 2016, pp. 1-82; **A. BAMBERG**, *Justice, vérité et miséricorde au risque du mensonge*, in *Revue de Droit Canonique*, 67 (2017), pp. 171-187; *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, eds. C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT, Artège, Perpignan, 2016; **C.**



dichiarativa rapida e sommaria si sarebbe prestata ad abusi e frettevolezza operative. Il processo più breve non pare divenuto un rito concorrente o sostitutivo rispetto a quello ordinario, ha un riscontro molto residuale e contenuto. Alle 239.176 cause introdotte nel primo quadriennio ne corrispondono infatti solo 7.741 finora trattate in forma brevior<sup>30</sup>. La percentuale di ricorso alla forma abbreviata, pur in leggera crescita, si attesta attorno al 3% del carico giudiziario totale. Un dato che sorprende e induce a una riflessione è l'inferiorità addirittura rispetto ai processi documentali. Ci si sarebbe aspettati che i processi breviori superassero largamente quelli documentali, vincolati a specifiche ipotesi e condizioni dimostrative restrittive<sup>31</sup>. Il *trend* iniziale è stato invece quello di un modesto accesso alla forma più rapida a fronte del persistente impiego della forma documentale invalso nell'ultimo periodo<sup>32</sup>. L'evoluzione e il riequilibrio in atto fa supporre che il pareggio e, probabilmente, il superamento dell'altra tipologia speciale sia abbastanza prossima. Il progressivo ridimensionamento del rito documentale – riteniamo che il fenomeno sia indipendente dall'implementazione del *brevior* – sia comunque un fattore di risanamento e normalizzazione dell'apparato giudiziario<sup>33</sup>. Sta di fatto che l'uso del *processus brevior* è stato più limitato e circoscritto rispetto alle attese. Il *processus ordinarius* continua a essere quello prototipico e largamente prevalente; non si è verificato un vistoso spostamento nell'asse della giustizia matrimoniale. Il rischio di un massiccio scivolamento dei giudizi verso un'indagine semplificata e di una consistente perdita di garanzie procedurali, almeno

---

**DOUNOT**, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes juridiques*, in *Catholica*, 130 (2016), pp. 56-75; **E. DI BERNARDO**, *Il processus brevior: una forma sui generis di "divorzio canonico" breve?*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 131 (2016), pp. 441-458; **R. PAGÉ**, *Questions Regarding the Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *The Jurist*, 75 (2015), pp. 607-617; **P. TOXE**, *La réforme des procès en nullité de mariage selon le Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Année Canonique*, 56 (2014-2015), pp. 89-127.

<sup>30</sup> Il primo dato corrisponde alla somma delle tre modalità processuali nel 2016-2019 e il secondo all'ammontare dei processi più brevi nello stesso periodo.

<sup>31</sup> Cfr. can. 1688; **P.A. BONNET**, *Il processo documentale (artt. 295-299)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". III. la parte dinamica del processo*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, LEV, Città del Vaticano, 2008, pp. 721-766.

<sup>32</sup> I processi documentali sono rimasti numerosi, anche se stanno diminuendo negli ultimi anni.

<sup>33</sup> Il ricorso al processo documentale spesso contravveniva alle prescrizioni degli artt. 5, § 3, 297, § 2, DC; cfr. anche **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Risposta particolare circa la vigenza dell'Interpretazione autentica del can. 1686 CIC*; 18 novembre 2015, prot. n. 15182/2015 (in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va)).



nell'immediato, sembra superato. Non c'è stata in pratica un'euforica e sprovvista infatuazione degli operatori nei confronti del recente istituto. L'istanza di semplificazione e celerità non ha condotto a uno sbrigativo e bonario atteggiamento "pastoralista" su larga scala<sup>34</sup>. A scongiurare trionfalismi o ingenui compiacenze, la soddisfazione non può che essere parziale e moderata, considerando le disfunzioni e gli squilibri esistenti. Alcuni segnali incoraggianti non possono certo sottacere o nascondere i problemi più profondi e radicali della giustizia ecclesiale (si pensi alle carenze di personale, formazione e risorse in tante circoscrizioni ecclesiastiche)<sup>35</sup>.

Non è possibile determinare una percentuale adeguata delle cause breviori, molto dipende dalle situazioni, dai contesti e, soprattutto, dalle concrete fattispecie. Un approccio meramente quantitativo svia dalla percezione del senso della presente indagine: semplifica e banalizza i riscontri numerici. Non occorre trovare quindi una soglia o una proporzione; si può considerare solo "esternamente" la plausibilità e probabilità del rigore e della coerenza procedimentale. Anche da un punto di vista dispositivo e direttivo, interessa verificare principalmente la rispondenza e l'interpretazione delle condizioni di ammissione del *processus brevior* (cfr. can. 1683). La formulazione di clausole aperte e indeterminate complica notevolmente il controllo<sup>36</sup>. Un aspetto nevralgico nell'introduzione del processo più breve è dato dalla previsione del Vicario giudiziale o dall'apprezzamento dello stesso Vescovo<sup>37</sup>. L'introduzione del giudizio episcopale tra l'altro dipende, oltre che dalla richiesta delle parti, anche dalla scelta e discrezionalità dell'Officiale

---

<sup>34</sup> Il "pastoralismo" è una degenerazione dell'autentica pastorale: "Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia": **BENEDETTO XVI**, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010.

<sup>35</sup> Cfr. anche **J.R. PUNDERSON**, *Accertamento della verità "più accessibile e agile": preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica, in Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 91-94 (§ 2. *Operatori di giustizia preparati e sufficienti*). Il numero dei tribunali, com'è noto, è molto inferiore a quello delle circoscrizioni ecclesiastiche.

<sup>36</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Le Litteræ motu proprio datæ sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris*, 88 (2015), pp. 553-559.

<sup>37</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'ampliamento del ruolo*, cit., pp. 68-73.



(sempre che non sia il Vescovo a provvedere in prima persona). Le indicazioni statistiche possono pertanto aiutare a circoscrivere e precisare sulla base della prassi e dell'esperienza la convenienza dell'azione. Fermo restando la dubbia attendibilità dell'analisi statistica su numeri bassi (pochi casi non permettono di trarre conclusioni affidabili), in genere è più facile determinare un limite negativo che una quota positiva. Questo criterio, pur senza fissare un valore massimo, sembra assunto anche nello studio svolto dalla Segnatura Apostolica<sup>38</sup>. *Una proporzione superiore al 10% del carico giudiziario appare sicuramente come un dato abbastanza preoccupante: oltre questa cifra, la straordinarietà ed eccezionalità del ricorso alla forma brevior pare trasformarsi infatti in un espediente relativamente frequente e consueto (vedremo che il superamento di questo rapporto è piuttosto raro<sup>39</sup>). Un indice particolarmente alto, specie se protratto nel tempo, è una spia o un indizio di una disinvoltura e leggerezza nell'accesso al *processus brevior*. In realtà una soglia più accorta e sensata dovrebbe attestarsi al di sotto del 5% dei casi (è il dato attualmente prevalente<sup>40</sup>). Soprattutto nei paesi con strutture giudiziarie più stabili ed efficaci (basta riferirsi anche al carico giudiziario "storico" o anteriore alla riforma) il processo più breve normalmente si è mantenuto abbondantemente al di sotto della proporzione segnalata (5%). Nei paesi di nuova evangelizzazione e in aree giudiziariamente più depresse viceversa la nuova forma ha conosciuto un'applicazione maggiore e talora molto elevata (la ristrettezza dei casi riduce però l'influenza dell'analisi statistica). I "grandi numeri" insomma compensano e occultano anche le eccezioni particolari. L'applicazione fortemente sbilanciata è, solo in parte, motivata e comprensibile, accresce peraltro i dubbi e le insidie circa la fedele attuazione del disposto (cfr. *infra* § 11).*

Il numero contenuto di cause introdotte con il rito abbreviato deve misurarsi però con la *progressiva crescita dell'incidenza*. L'incremento è stato graduale nei primi quattro anni dall'entrata in vigore della riforma e fa supporre un ulteriore aumento nei prossimi anni<sup>41</sup>. La situazione pertanto è ancora troppo fluida e incerta per avere un quadro attendibile e

---

<sup>38</sup> Cfr. *supra* nt. 24: "De estos indicadores se puede sacar una proporción, que es lo que hemos realizado, para poder observar así cómo se da la relación entre causas y sentencias de uno y otro tipo a lo largo de la geografía analizada" (*Estadísticas 2016*).

<sup>39</sup> Cfr. ad esempio Bolivia, Brasile, Venezuela, Uruguay (*Estadísticas 2016*); Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay (*Estadísticas 2017*).

<sup>40</sup> Se si eccettua il contesto africano e sudamericano, quasi tutti i paesi si mantengono al di sotto di questa soglia.

<sup>41</sup> Cfr. *supra* nt. 14.



delineare un indirizzo chiaro e univoco. L'indice statistico manifesta a ogni modo una tendenza alla moltiplicazione dei processi più brevi, con un fattore di crescita limitato<sup>42</sup>. In ogni riforma la novità implica una lentezza o difficoltà nella conformazione mentale e operativa, è normale quindi che anche l'implementazione del *processus brevior* si scontri con una certa indolenza o disagio nei Vescovi e negli operatori dei tribunali<sup>43</sup>. Un certo *trend* di sviluppo appare fisiologico e salutare. L'interrogativo è legato al tasso di crescita, se approssimabile agli *standard* attuali non risulta troppo allarmante. Conforta il riscontro che finora l'aumento è stato abbastanza ponderato e bilanciato. L'incremento sembra più diffusivo ed espansivo (l'applicazione si estende ad altri territori e tribunali) che intensivo (il numero di processi breviori non ha registrato brusche accelerazioni in sede locale). Anzi il fatto che la crescita in alcuni contesti non si è dimostrata continua ma contingente e intermittente dimostra che l'evoluzione non sarà necessariamente stabile e regolare<sup>44</sup>. In ogni caso il ritmo di crescita non pare mai esponenziale. Gli indicatori consentono dunque di presumere che la maggior radicazione della riforma non dovrebbe cambiarne troppo l'indirizzo e gli *standard*. Siamo in una piena fase di crescita e maturazione ma non si può ritenere che i numeri siano "fuori controllo"<sup>45</sup>.

## 5 - La "non scontata" soluzione del giudizio episcopale

---

<sup>42</sup> L'indice percentuale è passato dal 2,7 % del 2016 al 3,3% attuale (2019), l'incidenza più alta è stata quella del 2018 (3,5%).

<sup>43</sup> Il Papa stesso non ne fa mistero: "[...] nel caso poi che [il Vescovo] non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario, il quale comunque deve essere condotto con la debita sollecitudine" (*Discorso 25 novembre 2017*, n. 7).

<sup>44</sup> Abbiamo già menzionato il caso della Tanzania e dello Zambia, anche l'Argentina, la Bolivia, la Colombia, il Messico e il Paraguay (tra i paesi con numeri significativi) paiono ad esempio abbastanza fluttuanti. Si può rilevare anche un effetto contrario di entusiasmo per la novità e di desiderio di solerzia applicativa che tende ad attenuarsi o ridimensionarsi.

<sup>45</sup> È bene aver sempre presente che la vera emergenza ecclesiale è rappresentata dalla scarsa propensione al matrimonio che influisce anche sulla relativa domanda di giustizia. Il numero di matrimoni celebrati, com'è noto, almeno nei paesi di più antica evangelizzazione, decresce costantemente e vertiginosamente. Pur essendo aumentato costantemente il numero dei cattolici, i matrimoni celebrati sono scesi dai 3.730.912 del 2000 ai 2.225.494 del 2019 (*Annuario Statisticum* [2000], p. 316, [2019], p. 337).





Un dato indicativo è pure l'orientamento delle decisioni 'breviora'. La "particolare evidenza" della nullità poteva far presumere che i giudizi episcopali si concludessero quasi inesorabilmente o automaticamente con una pronuncia *pro nullitate*. Com'è noto il *processus brevior* ammette solo la sentenza favorevole o il rinvio all'esame ordinario della causa. La percentuale di dichiarazioni di nullità corrisponde all'89% dei casi (un tasso sicuramente elevato, ma rapportabile agli *standard* e alla peculiarità della giustizia canonica). La ricerca della Segnatura Apostolica lamenta una certa incongruenza rispetto ai dati del processo ordinario: "Lo normal sería que se mantuvieran las proporciones: que la relación entre causas admitidas a uno y otro proceso fuera semejante a la relación entre sentencias de p.b. y p.o.. Vamos a ver que no siempre es así"<sup>46</sup>. La (tutto sommato lieve) divergenza si giustifica ampiamente con il presupposto stesso del giudizio (il litisconsorzio dei coniugi, la facilità istruttoria e la parvenza della manifesta nullità), sembra ragionevole pertanto che l'indice di positività sia maggiore. È significativo peraltro che si siano registrati finora diversi rinvii *ad ordinarium examen* (nel 2019 184 casi)<sup>47</sup>. L'ipotesi del mancato raggiungimento della certezza morale non è una pura eventualità ma una concreta possibilità. Il riscontro conferma la natura veramente giudiziaria del processo e l'esito non scontato (ancorché cautelativamente garantista) dell'accertamento. I Vescovi si sono dimostrati spesso meno accondiscendenti e compiacenti di quanto non supponessero alcuni commentatori.

La soddisfazione per il non sicuro esito della verifica episcopale è in parte temperata dalla particolare benevolenza dei giudizi di nullità. La percentuale delle pronunzie *pro nullitate* è molto elevata, con indici che vanno dall'80% europeo al 95% statunitense<sup>48</sup>. L'abolizione dell'obbligo della doppia conforme non ha comportato sostanziali mutamenti nella tendenza delle pronunce (le sentenze di prima istanza, spesso esecutive, sono anzi ancor più largamente favorevoli<sup>49</sup>). A fronte di un'inclinazione così spiccata per la dichiarazione di nullità, la serietà e il rigore

---

<sup>46</sup> *Estadísticas 2016*.

<sup>47</sup> In parecchi casi lo sbarramento è dato dalla non ammissione alla forma brevior: "Nell'anno 2016 sono state presentate al tribunale Lombardo quindici richieste: solo quattro sono state ammesse", P. BIANCHI, *Il processus brevior*, cit., p. 800.

<sup>48</sup> *Statistical Analysis 2016-2018* riporta come percentuale media *pro nullitate* del triennio il 95,83%. Anche la discrasia tra diverse zone del pianeta non è troppo incoraggiante.

<sup>49</sup> Nel 2019 le sentenze *pro nullitate* rappresentano l'85,30% delle soluzioni di prima istanza (comprendendo anche le cause perente o rinunciate).



dell'accertamento ecclesiale rischiano di non essere sufficientemente riconosciuti e percepiti. La tutela del *favor veritatis* e del *favor matrimonii* non possono indulgere a un'equivoca sensazione di propensione o facilitazione al riconoscimento dello stato libero<sup>50</sup>. La giustificazione di un maggior indice di accoglimento dell'istanza brevior (legato alle condizioni sottese al giudizio episcopale<sup>51</sup>) non significa che il fondamento stesso dell'azione non possa essere smentito<sup>52</sup>. Se l'accesso alla procedura abbreviata non assicura una soluzione scontata e pacifica, si desume che anche il relativo rinvio all'esame ordinario si conclude frequentemente con la dichiarazione di nullità. Cumulando le due percentuali si ricava che la probabilità di pronuncia favorevole è molto più elevata<sup>53</sup>. Il meccanismo garantista del mancato rigetto amplia ulteriormente e considerevolmente la possibilità di accoglimento. Accontentandosi del riscontro di un effettivo controllo da parte del Giudice-Vescovo, il problema dell'accondiscendenza forse eccessiva della giurisdizione ecclesiastica riguarda più in generale il costume giudiziario, non sembra un limite specifico del *processus brevior*.

Un ulteriore elemento restrittivo della valutazione espressa è legato all'*influenza dell'appello*. La riforma processuale ha comportato, come era prevedibile, un vertiginoso calo dei giudizi di seconda istanza. L'appello e, in generale, le impugnazioni sono divenuti molto più radi, soprattutto in caso di sentenze negative<sup>54</sup>. Nel *processus brevior*, considerando soprattutto

---

<sup>50</sup> "In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio", *Proemio MIDI*. A prescindere dalle considerazioni, ci sembra provocatorio e stimolante lo stesso titolo della relazione di **D.M. JAEGER**, *Dal processo nullitatis matrimonii al processo agnitionis status libertatis*, in occasione della II Giornata canonistica beneventana (Benevento, 27 novembre 2015).

<sup>51</sup> L'incidenza del brevior (89% su scala mondiale nel 2019) può essere assimilata per alcuni aspetti a quella del processo documentale che ha presupposti d'accoglienza della domanda più favorevoli e raggiunge addirittura il 95% d'accoglimento.

<sup>52</sup> L'esperienza fornita da mons. Paolo Bianchi indica che, almeno nell'immediatezza dell'entrata in vigore della riforma, le espresse richieste di trattazione della causa col *processus brevior* non sono necessariamente garanzia di un particolare fondamento dell'istanza (**P. BIANCHI**, *Il processus brevior*, cit., pp. 799-826).

<sup>53</sup> Per un esame più obiettivo bisognerebbe considerare la percentuale ponderata risultante dal cumulo degli orientamenti giudicanti.

<sup>54</sup> Nel 2016 le cause introdotte in seconda istanza sono state 2.265, nel 2017 1.774, nel 2018 1.820, nel 2019 1.866.



il litisconsorzio attivo dei coniugi, l'*appellatio* era ritenuta, già nelle previsioni, una eventualità abbastanza remota<sup>55</sup>. La pratica ha confermato la scarsità ed episodicità degli appelli<sup>56</sup>. L'ipotesi, ancorché inconsueta, preserva la logica e funzionalità del sistema processuale, deve essere pertanto curata e salvaguardata anche idealmente<sup>57</sup>. La tutela del difensore del vincolo si è dimostrata finora poco energica e determinata. Sin dai primi commenti sulla riforma era stata palesata la perplessità circa la reale indipendenza ed emancipazione del *defensor vinculi* nell'impugnare la sentenza del Vescovo nominante<sup>58</sup>, riteniamo che gli scarsissimi appelli dipendano, più che dalla subalternità o soggezione psicologico-professionale, dall'atteggiamento e impostazione di fondo del mandato tutorio. Solo la formazione e motivazione del ministro può determinare un impegno e una solerzia difensiva (istruttoria, argomentativa e impugnatoria), senza per questo alimentare una sterile litigiosità o inutili contestazioni, che assicurano la proficuità del giudizio e la coerenza e attendibilità dell'accertamento<sup>59</sup>. Una minima pratica

---

<sup>55</sup> "Si deve evidenziare che, *poiché trattasi nel caso, di un processo iniziato di comune accordo tra le parti, o almeno di una di esse col consenso dell'altra, l'appello, benché possibile, sarà di fatto molto raro*" (Sussidio applicativo MIDI, p. 42).

<sup>56</sup> Nel primo anno (2016) non si era registrato neppure un appello, poi hanno cominciato ad apparirne alcuni (complessivamente 27). I dati non permettono di conoscere però gli appelli alla Rota.

<sup>57</sup> Cfr. anche **M. DEL POZZO**, *L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'*, in *Archivio Giuridico*, 237 (2017), pp. 485-535; **ID.**, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, in *Ius Canonicum*, 60 (2020), pp. 222-226. Gli appelli del difensore del vincolo nell'esperienza statunitense ammontano allo 0.22% (*Statistical Analysis 2016-2018*).

<sup>58</sup> Cfr. **G. BONI**, *La recente riforma*, II, cit., pp. 51-64; **J.-P. SCHOUPE**, *Le motu proprio du pape François 'Mitis et Misericors Iesus': la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, in *Al Hikma/La Sagesse*, 1 (2016), § 2.4; **P.A. MORENO GARCÍA**, *Il difensore del vincolo dopo la promulgazione del MI*, in *Ius et matrimonium II, Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Edusc, Roma 2017, pp. 207-212.

<sup>59</sup> Cfr. anche **C. PEÑA GARCÍA**, *El defensor del vínculo en las causas de nulidad matrimonial tras Mitis Iudex*, in *Novedades de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. A un año de la reforma del proceso matrimonial. Actas de las XXXVII Jornadas de Actualidad Canónica, organizadas por la Asociación Española de Canonistas y celebradas en Madrid, los días 19 al 21 de abril de 2017*, L. RUANO ESPINA. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO (coords.), Dykinson S.L., Madrid, 2017, pp. 349-350; **K. ORLITA**, *Responsabilità del difensore del vincolo nell'attuale processo matrimoniale*, in *Ius et iustitia. Acta XVIII Symposii iuris canonici anni 2016*, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spisská Kapitula, 2016, pp. 361-368.



dell'appello sarebbe un segnale importante di maturità e responsabilità nell'attuazione del disposto.

## 6 - La "relativa" controtendenza statunitense

Il *focus* particolare sugli *Stati Uniti d'America* può aiutare a comprendere meglio i termini della questione e fornire una *limitata rassicurazione*. La situazione statunitense è da molto tempo al centro dell'attenzione ecclesiale e della preoccupazione per la retta amministrazione della giustizia<sup>60</sup>. Molti degli interventi della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi non a caso trovano la loro matrice e giustificazione proprio negli abusi e nelle disfunzioni registrati Oltreoceano<sup>61</sup>. Nel recente passato, i "numeri generali" sono stati spesso alterati o "drogati" dall'anomalia USA: la consistenza del relativo carico giudiziario condizionava pesantemente il riscontro globale. Un Paese, sicuramente considerevole nel panorama mondiale, ma meno rilevante, almeno numericamente, per la popolazione cattolica ha finito coll'assumere una spropositata rappresentatività per l'esperienza giudiziaria<sup>62</sup>. Riguardo al *processus brevior* viceversa, pur conservando il primato nazionale per numero di procedimenti in ogni anno, non ha contribuito all'incremento percentuale di questa modalità processuale, ha influito anzi sul ridimensionamento complessivo dell'incidenza<sup>63</sup>. Il rilievo si spiega solo tenendo presente l'ingente valore che continuano ad avere gli USA nell'economia giudiziaria mondiale. I numeri complessivi, come vedremo, sono relativamente bassi anche (e soprattutto) perché la pratica statunitense finora è stata piuttosto contenuta. In questo momento il Paese

---

<sup>60</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, pp. 58-63; J. LLOBELL, M. DEL POZZO, *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni*, in fase di ultimazione e futura pubblicazione, § VIII.5.

<sup>61</sup> Cfr. ad esempio SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto particolare. "Praesumptiones facti" pro causis nullinullitatis matrimoni*, prot. n. 25651/94 VT, 13 dicembre 1995; M.A. ORTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 8 (1996), pp. 821-850, PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica can.* 1686, 11 luglio 1984, in *AAS*, 76 (1984), p. 747.

<sup>62</sup> La giustizia matrimoniale della Chiesa non coincide chiaramente solo con quella statunitense; in termini quantitativi però è l'esperienza di gran lunga prevalente.

<sup>63</sup> Le cause breviori introdotte sono state 381 nel 2016, 299 nel 2017, 414 nel 2018, 367 nel 2019.



leader nella giustizia matrimoniale ha assunto un contegno che, se è azzardato definire virtuoso ed esemplare (anche per ciò che diremmo in seguito e per le pregresse e attuali responsabilità), ciò non di meno si può considerare giudizioso e avveduto nell'uso del processo più breve davanti al Vescovo.

I dati del primo triennio (2016-2018) hanno manifestato un'incidenza modesta della forma brevior (1,21% delle sentenze *pro nullitate*)<sup>64</sup>. Come esplicitava la stessa analisi condotta in Segnatura a seguito della riforma non c'è stata la paventata esplosione del numero di processi di nullità né tantomeno dei processi più brevi<sup>65</sup>. Gli ulteriori riscontri disponibili confermano grosso modo gli elementi precedenti. La segnalata "controtendenza" si riferisce alla costante sproporzione o deformazione nel carico giudiziario: un indice così contenuto aiuta a compensare l'ipertrofia di quel contesto. Ribadiamo che, pur essendo il Paese con il numero più elevato di processi breviori, contribuisce considerevolmente a mantenere basso l'indice percentuale totale. Occorre rilevare che un lento riequilibrio e riassetto è in corso da diversi anni, occorrerà probabilmente ancora del tempo perché gli Usa non rappresentino un *unicum* o un'eccezione particolarmente significativa rispetto all'andamento generale. Le 684 sentenze episcopali (sempre nel periodo 2016-2018) costituiscono un numero molto esiguo rispetto alle corrispondenti sentenze favorevoli emanate col processo ordinario (52.745). I processi breviori si mantengono tra l'altro abbastanza stabili (la crescita è stata discontinua e modesta), mantenendo una stretta proporzione (meno dell'1,3 %) con la forma ordinaria<sup>66</sup>. Sembra si prospetti più un decremento che un incremento nella pratica dello strumento processuale abbreviato. Non è possibile invece valutare l'incidenza statistica delle decisioni dei Vescovi nel novero delle pronunce favorevoli (la percentuale di accoglimento della domanda), a fronte però di una percentuale media *pro nullitate* che sfiora il 96 % il dato appare abbastanza trascurabile<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr. *Statistical Analysis 2016-2018*.

<sup>65</sup> «Indeed, these statistics show that the so-called "MIDI Bump" is waning» (*Statistical Analysis 2016-2018*). La stessa analisi riporta altri riscontri: P. KRAVOS, *British & Irish Tribunal Statistics 2017*, in *Newsletter*, n. 195 (2019), pp. 3-8; CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the Annual Convention*, 79 (2017), pp. 395-402; 80 (2018), p. 452.

<sup>66</sup> Cfr. *Statistical Analysis 2016-2018*. Nel 2019 la percentuale è un po' cresciuta (2,2%), soprattutto in ragione della diminuzione dei processi ordinari.

<sup>67</sup> Anche limitandosi agli anni 2016-2018 i numeri di cause riportati nell'*Annuario Statisticum* sono leggermente più elevati di quelle riferite nel rapporto della Segnatura. Le





Il sollievo derivante dalle percentuali statunitensi non può che essere modesto: l'andamento generale della giustizia in quel contesto, per quanto in fase di miglioramento, non autorizza ancora considerazioni troppo serene e fiduciose. Le ombre derivano principalmente dal numero ingente di cause e dallo spiccato orientamento al riconoscimento delle nullità matrimoniali. A fronte di un indice così elevato di pronunce favorevoli il contenuto ricorso al procedimento abbreviato appare molto secondario. La notoria rapidità dell'amministrazione della giustizia in quel Paese rende tra l'altro meno utile e vantaggioso lo stesso ricorso alla forma brevior<sup>68</sup>. La consolazione è quindi po' amara: non c'è stata almeno una "fuga in avanti" e un ulteriore fronte critico. La "sorprendente" prevalenza della pratica del processo documentale rispetto al processo più breve inoltre è addebitabile in buona misura proprio alla prassi americana<sup>69</sup>. L'uso improprio del *processus documentalis* nell'area anglosassone non sembra del tutto sradicato e superato<sup>70</sup>. A queste note

---

divergenze non sembrano imputabili alla differenza tra le cause introdotte e quelle risolte positivamente (come se la differenza indicasse il rinvio all'esame ordinario) ma la parzialità delle relazioni adoperate. I dati raccolti per il processo breve sono inferiori a quelli del processo ordinario. Anche il sistema informativo deve giungere ancora a una piena e affidabile maturazione.

<sup>68</sup> In altro contesto già si osservava: "Valutando gli *standard* di estinzioni e il progressivo smaltimento del peso precedente, risulta evidente che i tribunali statunitensi sono impegnati prevalentemente dalle questioni appena introdotte e in non rari casi giungono a definirle entro l'anno. La funzionalità segnalata è sicuramente indice di efficienza e di solerzia del sistema, ma non può essere acriticamente assunta come espressione di una congenita virtuosità dell'apparato, inducendo anzi il sospetto di una certa avventatezza e poca ponderazione" (M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Edusc, Roma, 2009, pp. 461-466). Rilevavano al riguardo il Vicario giudiziale e un giudice del Tribunale Metropolitano dell'Arcidiocesi di Denver: "I tempi medi di aggiudicazione di una causa in via ordinaria presso il Tribunale sono di un anno, come richiesto dal *Motu Proprio*. Si può riflettere se sia effettivamente vantaggioso per le parti procedere con il processo breve, quando il Tribunale già compie in tempi celeri quello che oggi viene richiesto come finalità dello stesso processo breve, vale a dire la celerità e avere un processo più agile": G. CAPUCCI, A. FANELLA, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus nell'esperienza del Tribunale Metropolitano dell'Arcidiocesi di Denver - Colorado - Usa*, in *La riforma del processo matrimoniale*, cit., p. 182.

<sup>69</sup> Negli USA i processi documentali del 2019 ammontano a 1.713 costituiscono quasi i 2/3 di questo tipo di giudizi (62% del totale mondiale).

<sup>70</sup> L'attentato matrimonio riconducibile al matrimonio civile dei battezzati non necessita di un accertamento giudiziale essendo sufficiente l'investigazione prematrimoniale (cfr. *supra* nt. 33). Anche questa disfunzione sembra stia lentamente



dolenti si aggiunge anche la doverosa constatazione dell'inadempienza locale. L'applicazione disomogenea del *processus brevior* trova un riscontro molto accentuato nell'esperienza statunitense<sup>71</sup>. I numeri sono bassi anche perché in diverse diocesi c'è stata una consapevole resistenza nell'applicazione della nuova forma<sup>72</sup>. La ridotta percentuale registra solo l'andamento totale, prescinde a ogni modo dall'influenza e dalla compensazione dalle singole realtà. L'ostilità o renitenza a livello di ufficio capitale non è certo un segnale positivo o incoraggiante per la salute del sistema e della comunione<sup>73</sup>. Una valutazione avveduta non può nascondere dunque le motivazioni e le insidie sottese al computo dei dati.

## 7 - La focalizzazione su alcune situazioni particolari: motivi di preoccupazione

Anche se ci siamo soffermati da ultimo specificamente sulla situazione statunitense, l'analisi finora è stata condotta prevalentemente sui riscontri globali dell'applicazione del *processus brevior*; se dalla considerazione generale ci spostiamo su quella particolare, le difficoltà e le incertezze aumentano. Ci sembra che la principale preoccupazione deriva proprio dall'uso *incongruo e sbilanciato dello strumento processuale abbreviato*. Solo la messa a fuoco e la capillarità nell'esame dei diversi contesti permette di

---

rientrando: il numero di processi documentali è diminuito costantemente negli ultimi anni, anche dopo l'entrata in vigore della riforma.

<sup>71</sup> È significativa ad esempio l'indicazione relativa a Chicago (10,44% di cause breviori: cfr. L.P. TKACZYK, *El proceso más breve*, cit., p. 243), o San Diego (cfr. *supra* nt. 74).

<sup>72</sup> Le indicazioni dalle statistiche USA evidenziano che i riscontri relativi al processo più breve pervenuti sono lievemente inferiori a quelli relativi al processo ordinario (cfr. *Statistical Analysis 2016-2018*). Vive perplessità circa l'opportunità del giudizio episcopale sono espresse ad esempio da G. CAPUCCI, A. FANELLA, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex*, cit., p. 180.

<sup>73</sup> Papa Francesco sottolineando l'importanza della prossimità, celerità e gratuità delle procedure, ha evidenziato il carattere emblematico e rappresentativo del ruolo del Pastore: "E questo poiché la dimensione pastorale del Vescovo, comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice. Il che non solo manifesta la prossimità del pastore diocesano ai suoi fedeli, ma anche la presenza del Vescovo come segno di Cristo sacramento di salvezza": *Discorso alla Conferenza episcopale italiana*, 20 maggio 2019 (2. *La riforma dei processi matrimoniali*). In altra occasione il Pontefice confidava: "Ma questa riforma, soprattutto il processo breve, ha avuto e ha tante resistenze. Io vi confesso: dopo questa promulgazione ho ricevuto lettere, tante, non so quante ma tante" (*Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2021).



raggiungere una *valutazione abbastanza circostanziata e ponderata* della situazione o, piuttosto, *delle differenti situazioni locali*<sup>74</sup>. Non riteniamo infatti che sia possibile giungere a un prospetto unitario e omogeneo, bisogna riconoscere che il quadro, anche per l'influenza non trascurabile della pregressa tradizione e dello sviluppo giudiziario, è assai frastagliato e diversificato. La statistica ha il limite di accorpare quantitativamente i dati senza precisarli e selezionarli. Gli unici conteggi ampi e sicuri (per quanto datati) disponibili inoltre, come detto, si riferiscono alle Conferenze episcopali esistenti<sup>75</sup>. Molte delle osservazioni di seguito formulate derivano perciò da presunzioni, deduzioni, impressioni o concrete esplicitazioni. Per quanto le considerazioni di seguito riportate siano suscettibili sicuramente di precisazioni o correzioni, riteniamo possano essere largamente condivise e fornire almeno indicazioni direttive.

## 8 - Un'adozione territorialmente molto sbilanciata

Il principale *deficit* nella ricezione del *processus brevior* consiste nell'*applicazione molto squilibrata*. Si può parlare quasi di una diffusione "a macchia di leopardo"<sup>76</sup>. Il problema non è dato solo dalla gravità dell'inosservanza o dall'evidente sperequazione ma dalla lesione del legittimo interesse degli istanti. La privazione di un mezzo di giustizia

---

<sup>74</sup> G. RABINO, *Ipse Episcopus iudex: ritorno alla tradizione canonica?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2017, p. 41, nt. 204 ad esempio riporta con preoccupazione la divergenza tra l'Arcidiocesi di Torino che nel 2016 ha introitato con rito abbreviato 2 cause e la diocesi di San Diego che nello stesso anno ha deferito al Vescovo 19 *processus breviora*.

<sup>75</sup> L'analitico riscontro per diocesi e tribunale si potrebbe desumere solo dalle relazioni della Segnatura.

<sup>76</sup> In altro contesto già si precisava riguardo alla riforma processuale: «Il rischio principale comunque non sono le possibili disfunzioni ma la disapplicazione sostanziale del disposto (in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione giudiziaria e il *processus brevior*). [...] La discrasia operativa tra diocesi piccole e diocesi grandi o tra zone di antica evangelizzazione (munite di strutture giudiziarie più consolidate) e zone di recente evangelizzazione (in genere sprovviste di canonisti) contrasterebbe patentemente con la *voluntas Legislatoris* e introdurrebbe nuove forme di disuguaglianza e di sconcerto tra i fedeli. Fermo restando la variabilità delle situazioni e il necessario realismo applicativo, una spiacevole riproposizione di fatto dell'antico distinguo tra "territori tridentini" e "non tridentini" sarebbe fuori dal tempo e dalla effettività della comunione ecclesiale»: M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36 del 2015, pp. 32-33.



dovuto si concreta in un inesorabile danno per i fedeli coinvolti. Il ritardo o la complicazione, specie in presenza di una comprovata fragilità o sofferenza, è oltremodo gravosa e ingiusta<sup>77</sup>. Nonostante i ripetuti richiami pontifici la lentezza e l'indolenza applicativa minacciano l'esecuzione e l'efficacia della riforma. Se in questo paragrafo cercheremo di esamineremo più l'*oggettività del problema*, nel successivo (*infra* § 9) ci soffermeremo anche su possibili cause o motivazioni soggettive.

Per quanto concerne lo sbilanciamento, prima di esaminare le diverse aree geografiche, conviene accennare, al duplice rilievo della sproporzione esistente: il *macrosquilibrio* e il *microsbilanciamento*. Per "macrosquilibrio" intendiamo le vistose disparità esistenti tra i continenti e tra i diversi paesi che vi sono ricompresi. In genere c'è una corrispondenza tra il carico giudiziario ordinario e pregresso e il livello di introduzione di cause breviori, ma non sempre è così. Abbiamo visto come gli Stati Uniti manifestino uno scompenso negativo (un indice percentuale molto basso), in altri casi lo scompenso è positivo (un incremento percentuale piuttosto elevato), questo andamento si riscontra soprattutto nelle aree di recente evangelizzazione. Col "microsbilanciamento" ci riferiamo invece alle non trascurabili difformità talora presenti a livello di circoscrizioni ecclesiastiche di una stessa zona geografica. Il secondo fenomeno, ancorché più difficile da individuare e determinare, non ci sembra meno insidioso e pernicioso<sup>78</sup>. Le accelerazioni o discrasie, per così dire, anomale sono spesso ascrivibili alla scelta o all'impulso impresso in qualche diocesi. Il notevole divario all'interno di una conferenza episcopale o di una provincia di uno o più tribunali in riferimento all'adozione del *processus brevior* può essere rilevato solo attraverso un esame analitico e capillare, sfugge per lo più all'osservazione complessiva, è utile tuttavia avere presente questo genere di alterazione che rischia di creare equivoci e confusione circa la natura e la portata del mezzo processuale (*infra* § 11).

In seguito concentreremo l'attenzione più specificamente sulla situazione sudamericana, in una *panoramica generale* emerge subito che *l'America è il continente che ha il maggior numero di cause breviori*; a differenza dell'andamento del processo ordinario invece *l'Europa ha una precaria e*

---

<sup>77</sup> Basta richiamare il noto detto di Montesquieu: "Giustizia ritardata è giustizia negata".

<sup>78</sup> L'ipotesi può essere emblematica dell'improprietà o leggerezza del ricorso al *processus brevior* in alcune circoscrizioni.



*instabile seconda posizione*<sup>79</sup>. Sorprende un po' che l'Africa e l'Asia abbiano sperimentato una così pronta e consistente applicazione del rito abbreviato. Nonostante il notevole divario di fedeli e di risorse giudiziarie (persone e strutture dedicate), il numero di processi più brevi asiatici e africani è molto vicino a quello europeo<sup>80</sup>. L'impressione che se ne ricava è che mentre nei paesi più sviluppati e di più antica evangelizzazione il *processus brevior* è stato adoperato in maniera contenuta e moderata, nei paesi di più recente evangelizzazione il *processus brevior* ha avuto un uso proporzionalmente molto maggiore. Se da un canto è comprensibile e incoraggiante che realtà ecclesiali in piena espansione siano più propense alle novità e sensibili al cambiamento, desta qualche perplessità l'impiego apparentemente eccessivo della forma brevior. Il problema che si costata immediatamente è che il rapporto tra processi ordinari e processi più brevi è molto differente tra America ed Europa, da un canto, e Africa e Asia, dall'altro: se nell'Occidente cristiano (pur considerando la superiore incidenza sudamericana, *infra* § 10) si mantiene abbondantemente al di sotto del 5% dei procedimenti, nell'Oriente cristiano e Africa superano considerevolmente quella soglia<sup>81</sup>. Nel continente africano il dato è particolarmente accentuato. La sensazione di una giustizia con diversi *standard* e modalità non è troppo lontana dai riscontri. Il timore è che la penuria di uomini e mezzi abbiano indotto ad adoperare con più facilità e determinazione la giurisdizione personale episcopale<sup>82</sup>. Il confine tra la discrezionalità e flessibilità organizzativa e la disinvoltura o superficialità procedimentale è molto labile. Gli indici storici e comparativi comunque non sono certo rassicuranti e ingenerano un chiaro allarme<sup>83</sup>. Le eventuali deviazioni richiedono una tempestiva e fattiva correzione<sup>84</sup>. L'importante è non concepire il *processus brevior* come un rimedio alternativo o una

---

<sup>79</sup> Colpisce ad esempio che nel 2017 i processi più brevi africani (313) superavano quelli europei (267).

<sup>80</sup> L'Oceania è il fanalino di coda con numeri decisamente bassi.

<sup>81</sup> America e Europa presentano complessivamente un'incidenza del 2,89% di cause breviori, Africa e Asia invece hanno un indice del 5,5% di cause breviori.

<sup>82</sup> Mancando spesso tribunali o organi giudiziari, il diretto intervento del Vescovo offrirebbe un'istanza di soluzione suppletoria, il problema però è rappresentato dalla diminuzione delle garanzie difensive e della tutela del vincolo.

<sup>83</sup> Se si confrontano i riscontri più recenti con i precedenti fino al 2015 si coglie un incremento, almeno in Africa che sfiora il 30% dei procedimenti.

<sup>84</sup> "Cabe aclarar que se trata de situaciones en los que la Signatura Apostólica no ha tomado, al menos por el momento, ninguna iniciativa o medida concreta" (*Estadísticas 2016*).





forma di giustizia povera e residuale<sup>85</sup>. La supposizione della legittimità di una sommarietà o approssimazione nell'accertamento della nullità nel secondo e terzo mondo rappresenta un'ulteriore forma di sperequazione e ingiustizia.

## 9 - La renitenza di alcuni episcopati

Nonostante il fatto che lo spirito sinodale ispiri l'intervento del MIDI, l'introduzione di un giudizio episcopale personale ed esclusivo ha in parte sorpreso e trovati impreparati gli stessi Vescovi. La qualificazione del giudice d'altronde non si improvvisa o si appresta troppo rapidamente<sup>86</sup>. Si comprende pertanto che vi possa essere stato anche un certo disagio e smarrimento nel corpo episcopale nell'attuare prontamente e coscienziosamente il nuovo compito affidato. Nell'imminenza dell'emanazione della riforma non era sfuggita la considerazione delle difficoltà e degli ostacoli "soggettivi" nella ricezione del disposto<sup>87</sup>. Il più determinato e autorevole chiarimento pontificio riguardo al *processus brevior*, pur sollecitando l'obbligatorietà del disposto, ha assunto un atteggiamento pragmatico comprensivo e tollerante<sup>88</sup>. I ripetuti richiami e il tempo ormai trascorso evidenziano tuttavia un preoccupante fenomeno di indolenza e resistenza alla fedele osservanza della normativa. La

---

<sup>85</sup> Pur comprendendo le difficoltà operative ed evitando astratti idealismi, la logica del "meglio che niente" non appare appagante e rischia di perpetuare e radicare situazioni di sommarietà e approssimazione. Il Giudice naturale ha la facoltà di risolvere personalmente qualunque specie di processo, ma deve farlo rispettando la normativa vigente (avvalendosi abitualmente del processo ordinario), al limite può risultare più avveduto il ricorso provvisorio al tribunale vicino, per l'inquadramento della fattispecie cfr. in generale **M. DEL POZZO**, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario": una proposta di miglior sistemazione concettuale della nozione*, in «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 1627-1644; **M. GANARIN**, *L'accesso al vicinibus tribunal diocesano o interdiocesano. Contributo all'interpretazione del nuovo can. 1673, § 2 del Codex iuris canonici*, in *Diritto e religioni*, 12 (2017), pp. 142-175.

<sup>86</sup> Nel Giudice Vescovo non si richiede di essere un professionista del foro ma di avere una adeguata competenza sostanziale e processuale illuminata dalla sapienza di governo.

<sup>87</sup> "Evidentemente i Vescovi non potranno fra tre mesi implementare dovunque e subito il nuovo processo. Ci vorranno tempi mediamente lunghi; ma l'importante è che questa legge di Francesco sia accolta con amorosa obbedienza": **P.V. PINTO**, *Conferenza Stampa di presentazione*, 8 settembre 2015.

<sup>88</sup> Cfr. *supra*, nt. 43.



particolarità e imponderabilità dei casi e la scarsità di elementi analitici disponibili rende difficilmente determinabile e circoscrivibile questo rilievo. La sensazione è suffragata però dall'esperienza, da alcune sommesse ammissioni e dalle irrefutabili rilevazioni statistiche<sup>89</sup>. Quando ad esempio il riscontro negativo (la completa assenza di casi breviori introitati) non riguarda solo alcune diocesi ma un intero paese e si protrae negli anni è abbastanza chiaro che sembra mancare una "volontà politica" di piena conformazione alla novella papale.

Pur tenendo conto della straordinarietà e imponderabilità *a priori* del mezzo processuale abbreviato, il contegno radicalmente omissivo, se magari non compromette la verità del matrimonio (per quanto la celerità possa essere un valore e un diritto), intacca però sicuramente e decisamente il nerbo della disciplina ecclesiastica e crea sconcerto e divisione nella comunione. Il danno è tanto più serio e grave in quanto riguarda il livello apicale<sup>90</sup>. Il mancato impiego del *processus brevior* (sempre che sia consapevole e deliberato) non è dunque meno pernicioso dell'uso abusivo. In queste pagine si mette in guardia soprattutto da possibili derive procedurali lassiste o accomodanti<sup>91</sup>, non si può occultare tuttavia la presenza di un rischio opposto di opposizione o contrarietà pregiudiziale all'implementazione della nuova forma. Il consistente e, forse, eccessivo ricorso al processo più breve in alcuni luoghi, non è compensato, ma osteggiato (almeno implicitamente) dalla renitenza applicativa di altri posti<sup>92</sup>. L'atteggiamento negativo e prevenuto, specie se non è totale, sfugge ai riscontri o a criteri obiettivi di verifica.

La denuncia dell'anomalia omissiva non ha ovviamente un intento di accusa o rimprovero singolare o collettivo, induce comunque a *non sottovalutare l'influenza direttiva dei consessi episcopali e a incidere sulla*

---

<sup>89</sup> Rivelava un giudice tedesco: "La maggior parte dei vescovi tedeschi non ha intenzione di attuare questa proposta [...] Non mi consta che in questo primo anno di attuazione del Motu Proprio nessun vescovo tedesco sia stato giudice di un processo più breve e neanche che sia stato mai richiesto tale processo": E. GLAUBITZ, *L'attuazione del Motu Proprio "Mitis Iudex" nell'esperienza dei tribunali ecclesiastici tedeschi*, in *La riforma del processo matrimoniale*, cit., p. 189.

<sup>90</sup> Un comportamento deliberatamente contrario snatura il ruolo di comunione ed esemplarità dell'ufficio capitale, l'antico adagio *corruptio optimi pessima* evidenzia questo rischio.

<sup>91</sup> Le disfunzioni processuali si accompagnano in genere a quelle sostanziali.

<sup>92</sup> Ci piace sottolineare che i due tipi di alterazioni (per così dire, per eccesso e per difetto) non risultano divergenti ma convergenti nell'attendere alla giustizia nell'accertamento della verità del matrimonio.



*formazione e motivazione del titolare proprio della potestà.* Il numero di paesi che presentano un saldo nullo di processi breviori regredisce di anno in anno, anche se è ancora molto alto<sup>93</sup>. Dei 230 paesi considerati, poco più di un terzo hanno celebrato almeno un processo più breve (82 paesi, pari al 35,6%)<sup>94</sup>. *La maggioranza delle nazioni quindi non ha mai usato la forma abbreviata.* Il carico giudiziario quasi irrilevante in molti contesti rende meno allarmante la constatazione: è abbastanza normale che in situazioni tanto desolate, con casi davvero sporadici e isolati, non ci si imbatta in un processo straordinario<sup>95</sup>. Per quel che riguarda l'incidenza percentuale, l'America, anche in questo caso, ha la netta prevalenza (con un rapporto di quasi il 50%), poi l'Europa (40%), quindi l'Asia (31%), l'Africa (29%) e l'Oceania (26%). L'analisi risente ovviamente della frammentazione del territorio, più accentuata in Europa e Oceania. La consistenza del *processus brevior* è data prevalentemente dai paesi che hanno un notevole peso giudiziario (Usa, Brasile, Colombia, Italia, Messico, Nigeria, India, Argentina, Filippine, Paraguay). Rinviando per l'analisi sudamericana al prossimo paragrafo (*infra* § 10), accanto a paesi africani e asiatici leggermente sovradimensionati (Burundi, Camerun, Eritrea, Madagascar, Tanzania, Zambia, Indonesia, Giappone, Pakistan, Sri Lanka), altri paesi occidentali sembrano viceversa sottodimensionati (Francia, Messico, Polonia, Spagna), spicca però la costante carenza di *processus breviora* in paesi europei di buona tradizione e consistenza giuridica (cfr. ad esempio Germania e Paesi Bassi<sup>96</sup>). L'assenza di procedimenti di questo tipo paventa una riluttanza o, peggio ancora, una resistenza nei confronti di uno dei capisaldi rappresentativi della riforma<sup>97</sup>. L'eventuale generalizzazione di scelte di diserzione episcopale risulta un pernicioso segno, oltre che di mancanza di giustizia ed equità, di carenza di comunione e obbedienza. Il discorso chiaramente non riguarda tanto le Conferenze episcopali ma le singole circoscrizioni<sup>98</sup>. Salvo analisi più dettagliate, non è possibile determinare l'effettiva distribuzione delle

---

<sup>93</sup> Nell'ultimo anno si sono aggiunti ad esempio la Repubblica Democratica del Congo, il Ghana, il Mozambico, il Belgio, la Croazia.

<sup>94</sup> I dati della Cina continentale e della Corea sono cronicamente assenti. Se si considera il processo ordinario invece la percentuale è di oltre il 50% (121 paesi).

<sup>95</sup> Questo indice fa comprendere quale sia la maggiore emergenza ecclesiale: l'assenza dell'amministrazione della giustizia in oltre una metà del globo.

<sup>96</sup> L'Austria e il Belgio hanno avuto casi molto sporadici.

<sup>97</sup> Cfr. *supra*, nt. 89.

<sup>98</sup> La condivisione degli indirizzi, ancorché non lo esclude, comprime notevolmente il margine di cambiamento e rettifica dei singoli.



cause. Le poche unità di *processus breviora* in molti posti fa supporre che molti Vescovi non siano ancora mai ricorsi a questo strumento processuale. Questa constatazione (sempre che non sia dettata da una opposizione preconcepita) è in linea con l'uso avveduto e ragionevole del rito breviora (*supra* § 4)<sup>99</sup>. Non si tratta di incentivare indebitamente un mezzo straordinario ed eccezionale, bisogna solo rendere effettivamente disponibile e accessibile una risorsa legislativamente prevista. Il *deficit* di preparazione e qualificazione poteva giustificare una scelta remissiva o abdicativa nell'immediatezza del varo della normativa, anche per il costume giudiziario lungamente invalso<sup>100</sup>, ha meno senso e ragionevolezza dopo più di un lustro di applicazione<sup>101</sup>. La conversione istituzionale sollecitata dal Pontefice non è disgiunta dalla conversione personale e operativa dei principali promotori dell'ordine giudiziario<sup>102</sup>.

## 10 - L'anomalia sudamericana e africana

Se la situazione nordamericana (anche il Canada ha un indice relativamente basso di procedure breviori<sup>103</sup>) offre riscontri abbastanza

---

<sup>99</sup> Un valido criterio di riferimento riteniamo sia rappresentato dal numero di processi ordinari: in presenza di centinaia di cause (almeno in più anni) sorprende di più l'esiguità o la completa assenza di giudizi episcopali.

<sup>100</sup> Cfr. art. 22, § 2, DC; preludono a questa disposizione il can. 1578 CIC 17 e l'art. 14, § 3, dell'istr. *Provida Mater Ecclesiae*. Nel CIC 83 la precisazione fu ritenuta superflua: "Nonnulli suggererunt ut ripristinetur norma can. 1578 CIC qua consulitur Episcopis ut causas praesertim criminales et contentiosas gravis momenti, iudicandas relinquunt tribunali ordinario, cui praesit officialis vel vice-officialis. Consultores censent hanc normam esse superfluum quia Episcopi generatim ita agunt": in *Communicationes*, 10 (1978), p. 229; cfr. anche A. RECCHIA, *L'esercizio della potestà giudiziaria da parte del Vescovo nella storia: punti nodali*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Associazione Canonistica Italiana, Glossa, Milano, 2018, p. 57.

<sup>101</sup> Un atteggiamento di onestà intellettuale richiede il necessario aggiornamento attitudinale e l'adeguamento comportamentale.

<sup>102</sup> "Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente": *Proemio MIDI, III criterio fondamentale*.

<sup>103</sup> Il numero di processi breviori in Canada è andato scemando: 20 nel 2016, 12 nel 2017, 6 nel 2018, 7 del 2019. Il Messico, che ha un indice proporzionato al proprio carico giudiziario (321 procedimenti abbreviati nel quadriennio), è compreso nell'*Annuario*



incoraggianti o, piuttosto, scongiura maggiori timori in un ambito già alquanto problematico<sup>104</sup>, desta più preoccupazione il contesto latino-americano e sudamericano in particolare. Il cosiddetto “subcontinente della speranza” è infatti quello che in maniera ponderata (nel rapporto tra processo ordinario e processo più breve) ha conosciuto la più larga incidenza del *processus brevior*. L’America meridionale è l’ambito dove la nuova forma ha trovato la massima espansione sia nelle punte massime di incidenza (in Uruguay è giunto a superare il 40 % delle cause) sia globalmente<sup>105</sup>. La consistenza della popolazione cattolica, se, in parte, giustifica un più intenso ricorso alla giustizia ecclesiastica, motiva pure un non trascurabile allarme per la sperequazione esistente<sup>106</sup>. Una particolare attenzione è stimolata anche dalla puntualità dell’analisi della Segnatura che facilita l’esame e l’apprezzamento dei dati<sup>107</sup>. Parliamo, forse un po’ ingenerosamente, di “anomalia” perché l’andamento è in *forte controtendenza rispetto a quello del resto del mondo* (anche l’Africa manifesta una certa sproporzione quantitativa e una maggior propensione alla semplificazione giudiziaria, ma sicuramente più contenuta). Basta pensare che nella menzionata “top ten” dei paesi ben quattro (Brasile, Colombia, Argentina e Paraguay) appartengono a quest’area territoriale e altri, pur cumulando casi numericamente inferiori, presentano una diffusione percentuale considerevole del rito abbreviato (cfr. ad esempio Uruguay, Venezuela e Bolivia).

Le statistiche della Segnatura si riferiscono ai tribunali ibero-americani e distinguono quattro gruppi di nazioni a secondo delle percentuali d’incidenza registrati (fino al 5%, dal 5% al 10%, sopra il 10%, sopra il 20%). Nel primo anno di entrata in vigore della riforma spicca subito che mentre Spagna, Portogallo e America centrale sono comprese nella prima fascia (*Naciones cuyo número de causas en el p.b. va de 0% a 5%*), quasi tutti i paesi sudamericani superavano quella che abbiamo considerato una ragionevole “soglia di guardia” (il limite del 5%). Il computo è effettuato sulla base delle sentenze ammesse. La riflessione si

---

*Statisticum*, non del tutto comprensibilmente, nell’America centrale.

<sup>104</sup> Cfr. comunque il rilievo esemplificativo di **G. RABINO**, *Ipse Episcopus iudex*, cit., *supra* nt. 74.

<sup>105</sup> L’America del Sud ha più del doppio di processi breviori di quelli dell’America del Nord e supera largamente ogni altro continente o relativa frazione.

<sup>106</sup> La disfunzione statistica o percentuale si traduce anche in numeri considerevoli.

<sup>107</sup> Cfr. *Estadísticas 2016-2017*.





appunta sulla maggior incidenza nelle sentenze favorevoli<sup>108</sup>, ma riteniamo che il fattore più critico sia rappresentato dalla percentuale di cause ammesse. Prescindendo sempre da valutazioni circostanziate, un tasso superiore al 10% o addirittura al 20% ingenera sicuramente qualche apprensione. Se il maggior per cento riguarda paesi dal carico giudiziario più modesto (Uruguay, Paraguay e Venezuela<sup>109</sup>), anche il Brasile e la Colombia, che sono le nazioni più popolate, hanno un numero complessivo di casi ragguardevole. Il *trend* è paragonabile nei primi due anni. Negli anni successivi inoltre l'incremento è piuttosto generalizzato e costante. L'aumento non è stato esponenziale, ma comunque sostenuto<sup>110</sup>. Ribadiamo che al maggior uso assoluto del *processus brevior* non corrisponde un paragonabile primato (che pure sarebbe abbastanza ragionevole) nel carico giudiziario totale (l'America del Sud è posposta all'America del Nord e all'Europa)<sup>111</sup>. Lo squilibrio rischia di compromettere l'attendibilità degli indici di ammissione e dei criteri di soluzione.

Un problema analogo, anche se più ridotto, riguarda il continente africano. In questo caso la disfunzione è forse più strutturale che comportamentale (l'assenza di tribunali sembra abbia "moltiplicato" i giudizi episcopali). A un carico giudiziario continentale notoriamente basso, corrisponde un'influenza pratica della nuova forma piuttosto accentuata<sup>112</sup>. L'estrema variabilità annua dei dati e l'assenza di altri riscontri incrociati non permette peraltro una valutazione adeguata della situazione<sup>113</sup>. La progressiva crescita sia in termini di nazioni che di

---

<sup>108</sup> Cfr. rif. nt. 46. Occorre rilevare però che l'orientamento delle decisioni relative al processo brevior in America del Nord e in Europa è più favorevole rispetto a quello dell'Africa e dell'America del Sud. Sembrerebbe di poter dedurre che là dove il *processus brevior* viene adoperato con più frequenza l'atteggiamento decisorio (forse perché manca un serio controllo previo nell'ammissione) è leggermente più restrittivo.

<sup>109</sup> Cfr. Cfr. *Estadísticas 2016-2017*.

<sup>110</sup> Stando all'Annuario, si è passati dalle 422 del 2016 alle 737 del 2019 (la punta massima è stata raggiunta nel 2018 con 858 cause breviori).

<sup>111</sup> Il problema più profondo riguarda l'adeguata soddisfazione della domanda di giustizia.

<sup>112</sup> L'incidenza per continente supera il 10%: delle 7493 cause matrimoniali del quadriennio, 779 sono state breviori.

<sup>113</sup> Lo Zambia e il Malawi costituiscono realtà abbastanza sorprendenti. Analizza specificamente la situazione africana J. YODA, *Le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, une solution pour les tribunaux ecclésiastiques en Afrique? L'expérience du Burkina Faso*, in *Revue de droit canonique*, vol. 67 (2017), 1, che manifesta la difficoltà del contesto e le opportunità offerte dalla riforma normativa (pp. 264-267).



numeri di casi è evidente. Tra il 2016 e il 2017 l'entità dei procedimenti breviori è quasi triplicata<sup>114</sup>. Negli anni successivi il volume di tali cause ha continuato a crescere, anche se più moderatamente. Nel contesto africano il rapporto tra processo ordinario e *processus brevior* è ancora più sbilanciato (pari globalmente a oltre il 10% delle cause)<sup>115</sup>, ma il numero di casi resta piuttosto limitato. Si può supporre benevolmente che l'impegno pastorale tenda a riconoscere almeno la manifesta evidenza della nullità matrimoniale. Il giudizio episcopale può aver dato ingresso a una maggior sensibilità e a un'istanza di giustizia minimale. Sia in America del Sud che in Africa (il discorso può essere esteso solo parzialmente all'Asia) la maggior diffusione e incidenza del rito brevior induce però a seri dubbi sulla reale verifica delle condizioni dell'azione. L'ambiguità consiste nel ritenere una scelta la modalità del mezzo processuale<sup>116</sup>. La tentazione di sopperire alle carenze organiche o strutturali con misure più pratiche e funzionali può essere forte, ma non deve indurre a soluzioni approssimative e sbrigative<sup>117</sup>. In altro contesto parlavamo del rischio di una giustizia ecclesiale "a due o tre velocità" tra il primo mondo e il secondo e terzo mondo<sup>118</sup>, a quest'impressione sembra essersi aggiunta ora pure quella di una giustizia "a due forme". Un pur auspicabile riequilibrio non può certo alterare i principi del sistema e le garanzie veritative. Il *processus brevior* non può insomma divenire una sorta di rimedio dei paesi poveri o un'espressione di giustizia minore.

## 11 - L'impressione di un'applicazione troppo diversificata e disomogenea

Passando da un esame dell'incidenza del *processus brevior*, sia globale che più mirata, soprattutto in termini quantitativi, ad alcune considerazioni operative circa l'applicazione della nuova forma, non può che notarsi subito uno sviluppo impari e differenziato dell'istituto. La scansione proposta ha evidenziato come i motivi di soddisfazione a livello globale si

---

<sup>114</sup> Nel 2016 erano 113 e nel 2017 313, poi il numero si è di nuovo abbassato.

<sup>115</sup> Il 10,39% su scala quadriennale.

<sup>116</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'ampliamento del ruolo*, cit., pp. 68-73.

<sup>117</sup> Il profilo più delicato concerne la dimostrazione della supposta nullità e l'approfondimento istruttorio, cfr. anche **A. ZAMBON**, *Questioni relative al processus brevior: il libello e l'istruttoria*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 31 (2018), pp. 470-484.

<sup>118</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *Statistiche*, cit., pp. 471-474.



ridimensionano notevolmente se si considerano le situazioni locali. I problemi del processo più breve d'altronde non possono essere disgiunti da quelli della giustizia matrimoniale nel suo complesso e, anzi, ne sono in buona parte una manifestazione o un riflesso<sup>119</sup>. L'esperienza insegna che alla disomogeneità applicativa si associa normalmente anche una divaricazione procedimentale<sup>120</sup>. Può essere utile dunque, oltre a ribadire e puntualizzare lo squilibrio, per così dire, estensivo, sottolineare anche il rischio delle divergenze processuali. L'apprezzamento procedimentale logicamente non può che svolgersi per impressioni e suggestioni più che per prove e costatazioni. Il "ragionare sui numeri" (la quantità) serve peraltro a cogliere indicazioni ed elementi per valutare e migliorare pure la qualità dell'amministrazione della giustizia.

## 12 - Il riscontro estensivo o applicativo

I primi elementi statistici disponibili, come riferito, hanno ridimensionato i timori della "esplosione" delle dichiarazioni di nullità, sia per i processi matrimoniali in generali, sia per quello più breve in particolare. Il numero non esorbitante di sentenze episcopali non può indurre però a facili trionfalismi o a fatue compiacenze, il problema non è tanto contenere eventuali abusi ma rispettare la verità del matrimonio e garantire un giusto processo. L'indicatore più preoccupante per la coerenza e armonia del sistema è la *notevole sproporzione e squilibrio territoriale nell'attuazione del rito abbreviato*. La determinazione del giusto mezzo tra l'eccesso e il difetto è molto delicata e complessa in presenza di una risorsa straordinaria e peculiare<sup>121</sup>. Solo una *diffusione organica e ponderata*, ancorché ridotta e contenuta, può attestare comunque una *effettiva generalità e univocità di parametri e soluzioni*<sup>122</sup>. Bisogna osservare allora che la meta sembra ancora lontana da raggiungere, anzi che i primi riscontri hanno accentuato differenze e divaricazioni per aree geografiche e per diocesi.

Il panorama mondiale dell'applicazione del *processus brevior*, come abbiamo considerato, è assai incerto e frastagliato. Le statistiche e i dati

---

<sup>119</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., pp. 48-119.

<sup>120</sup> La sperequazione nell'uso è riconducibile evidentemente anche alla diversità di criteri operativi.

<sup>121</sup> La logica della specialità sfugge a previsioni o congetture troppo stringenti.

<sup>122</sup> La misura chiaramente non può mai essere fissata a priori e sarà stimata solo *ex post*. La statistica aiuta a rilevare gli scostamenti e le anomalie.



sono tra l'altro spesso discontinui e variabili. Fermo restando un accettabile livello di organizzazione dei tribunali, il criterio più sicuro in genere è l'*adeguata proporzione tra la forma ordinaria e la forma brevior*, ma questo indicatore è molto precario e approssimativo perché è suscettibile di molti fattori d'indeterminazione<sup>123</sup>. Uno scostamento superiore al 5% fa sorgere qualche perplessità circa la rispondenza dell'uso del rito abbreviato (in Africa il rapporto medio complessivo è superiore al 10%). Il vero problema è che in tanti posti l'organizzazione giudiziaria è molto carente e i tribunali sono praticamente inesistenti, il processo più breve quindi è stato considerato probabilmente l'unica via praticabile in situazioni di emergenza di fronte alle richieste più eclatanti<sup>124</sup>. Anche l'orientamento delle decisioni può essere un indice del rigore o dell'accondiscendenza nell'accertamento, la fragilità e l'impreparazione diffusa accrescono i margini d'invalidità, la disparità piuttosto accentuata tra Europa e resto del mondo (non per quanto riguarda il *processus brevior* che anzi ha indici contrastanti) tuttavia non è segno di eccessiva salute dell'apparato ecclesiastico<sup>125</sup>. La tendenza già in atto si trasmette e incrementa anche nel processo più breve. L'indice per continenti o macroaree segnala, come abbiamo considerato una forte ascesa dell'America del Sud, dell'Africa e dell'Asia (*supra* § 10), ma le differenze interne sono molto rilevanti e talora accrescono la portata delle divergenze. Abbiamo già considerato ampiamente l'ambivalenza della situazione statunitense (*supra* § 6). Pur evitando idealizzazioni eurocentriche, il "vecchio continente" ha dimostrato forse la maggior maturità applicativa (il limite più sentito è rappresentato però dall'atteggiamento astensionistico di alcuni episcopati). La panoramica presentata evidenzia nell'applicazione del *brevior* una sorta di "controtendenza strutturale" rispetto all'impianto giudiziario: a una più intensa attività dei tribunali corrisponde in genere un livello più basso di ricorso al rito brevior e nei contesti di minor radicazione dell'amministrazione della giustizia un uso più frequente e, talora, esclusivo del nuovo mezzo processuale. Per quanto questo fenomeno sia

---

<sup>123</sup> Il rapporto *brevior*/ordinario citando casi emblematici va ad esempio dall'1,5% scarso degli Usa a oltre il 40% dell'Uruguay.

<sup>124</sup> Le soluzioni del *Sussidio applicativo MIDI* (cfr. p. 19) sembrano suggerire una possibile e temporanea versatilità dello strumento processuale.

<sup>125</sup> La tradizione giuridica e la maggior preparazione coincidono spesso con un indirizzo più rigoroso cfr. a proposito della deroga ai titoli accademici **G.P. MONTINI**, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2<sup>a</sup> parte, cost. ap. *Pastror bonus*, in *Periodica*, 94 (2005), pp. 55-80.



comprensibile e abbia aspetti di positività, una cultura dell'emergenza e della provvisorietà non colma certo le carenze di personale, di mentalità e d'impostazione che minano gli assetti giudiziari più depressi<sup>126</sup>. Ribadiamo che la sfida del processo più breve non è una rivalsa o scorciatoia contro le carenze o insufficienze organizzative ma un ulteriore invito a colmare, nei limiti del possibile, i ritardi e le disattenzioni nella cura della pastorale familiare<sup>127</sup>.

Il problema più rilevante riguardo all'uso del mezzo processuale abbreviato comunque è la *disparità delle scelte operate dai diversi organi giudiziari*. Il giudizio personale ed esclusivo del Vescovo chiaramente è condizionato dalla sua disponibilità e propensione. Il comportamento del corpo episcopale è stato assai vario e diversificato. Anche a prescindere da un eventuale indirizzo assunto dal relativo consesso episcopale (cfr. *supra* § 9), che riteniamo improprio in questo campo, diversi Presuli hanno manifestato la propria contrarietà o indisponibilità allo svolgimento del compito richiesto. In parecchi altri casi l'evenienza non si è ancora presentata o è stata rinviata. Più che per paesi l'esame dovrebbe essere svolto per ciascuna diocesi, la mancata pubblicazione di dati analitici e la complessità di un computo così dettagliato rendono impossibile un quadro completo ed esaustivo. Sta di fatto che, stando alle statistiche, la maggioranza dei paesi e quindi anche delle relative circoscrizioni non hanno mai affrontato una causa più breve<sup>128</sup>. In qualche contesto, non solo nelle esperienze sudamericane o africane segnalate, si è verificato viceversa un ricorso molto intenso ai *processus breviora*<sup>129</sup>. In presenza di numeri ancora relativamente bassi (normalmente sotto il centinaio) una notevole difformità locale può arrivare a condizionare pesantemente il

---

<sup>126</sup> Il problema più radicale è la promozione della cultura canonistica. Il *processus brevior* funziona meglio dove se ne rispetta la reale natura di rimedio straordinario ed eventuale. Non è casuale che in tali contesti anche la mancata ammissione al brevior agisca da filtro e protezione di un conveniente accertamento.

<sup>127</sup> Cfr. anche J. YODA, *Le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 266.

<sup>128</sup> Questo elemento non deve sorprendere troppo se comparato anche con il carico del processo ordinario: se in molti casi non ci sono stati giudizi matrimoniali, a maggior ragione, è improbabile che ci siano i presupposti di un *processus brevior*.

<sup>129</sup> Osserva G. RABINO con preoccupazione: "Va poi ricordato che a tale rito processuale dovrebbe ricorrersi con grande prudenza (ma è davvero questo l'intento del legislatore?), affinché il processo ordinario possa effettivamente essere tale; una considerazione, quest'ultima, peraltro messa in dubbio dai primi dati statistici provenienti dalle diocesi del mondo, che evidenziano una certa difformità nel ricorso al *processus brevior*, con picchi che non lasciano affatto pensare ad un impegno sporadico del Vescovo diocesano nei giudizi matrimoniali", *Ipse Episcopus iudex*, cit., p. 41.





dato nazionale. L'uso alternativo o, addirittura, preferenziale dello strumento abbreviato stravolge il senso del disposto e la base di calcolo. La disinvoltura e larghezza nell'accesso può non compromettere l'esito del giudizio ma riduce sicuramente le garanzie di giustizia. Per valutare appieno una situazione nazionale bisognerebbe scorporre sempre i diversi componenti ed evitare di addebitare collettivamente responsabilità individuali<sup>130</sup>.

### 13 - Il riscontro intensivo o procedimentale

L'impressione di una notevole diversificazione applicativa si traduce anche nel rischio in una *difformità procedurale e indebita autonomia*. La possibilità di modulare discrezionalmente alcuni aspetti della procedura<sup>131</sup> non significa che il titolare proprio della potestà o, spesso, il proprio Vicario giudiziale possano disporre del giudizio<sup>132</sup>. L'incentivo alla sollecitudine e all'impegno diretto nell'attività giudiziaria non autorizza il Vescovo a configurare uno strumento processuale "a proprio uso e consumo" in maniera approssimativa e frettolosa<sup>133</sup>. L'esperienza insegna che la disparità quantitativa può influire anche sull'aspetto qualitativo: a un numero sproporzionato di procedimenti abbreviati normalmente corrisponde anche un cedimento operativo<sup>134</sup>. Non è possibile chiaramente

---

<sup>130</sup> Solo la Segnatura Apostolica attraverso la relazione annuale (non tutti i tribunali adempiono tempestivamente a questo onere) possiede dati sufficienti per intervenire, orientare e correggere l'operato dei tribunali.

<sup>131</sup> Si pensi alla disponibilità dell'ausilio dell'istruttore e dell'assessore (cfr. **FRANCESCO**, *Rescritto*, 5 giugno 2018) o all'assorbimento delle tre fasi del processo da parte del Vescovo (cfr. *Discorso* 25.XI.2017, n. 5), alla regolazione consultazione (cfr. can. 1687 § 1).

<sup>132</sup> La centralizzazione normativa (cfr. *supra* nt. 7) e la razionalità processuale pongono limiti netti e invalicabili.

<sup>133</sup> Anche il Papa precisava: "Ci sono casi così chiari, chiari con tutte le testimonianze, che possono essere decisi col processo brevior, nel quale il Vescovo giudichi, sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo", **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016.

<sup>134</sup> "En las respuestas que nos han enviado algunos Vicarios judiciales, comentando los primeros meses de la vigencia del MIDI, aludieron a la praxis de algunos tribunales vecinos que, a su parecer, estaban abusando del *processus brevior* y lo aplicaban en la mayoría de los casos. Los responsables de dichos tribunales no nos han proporcionado, en ningún caso, sus datos; lo cual podría indicar que no están orgullosos de su proceder y, probablemente, que ellos mismos saben que no están aplicando bien la nueva



valutare il merito del giudizio attraverso il mero computo numerico, può essere utile però accennare ad alcuni elementi procedurali che possono trovare un indiretto riscontro nel dato statistico.

La *facoltà dispositiva del Vescovo* si riferisce solo all'aspetto organizzatorio, non ai criteri di accesso al processo più breve. La dottrina ha precisato come la nozione di "criteri fissati dal Vescovo diocesano" supposta dal *Sussidio applicativo* e dal *Tavolo di lavoro per l'Italia* riguarda i parametri esterni e non quelli interni rispetto al giudizio<sup>135</sup>. Un'eventuale previsione di sbarramento o preclusione all'inoltro brevioro, salvo la tolleranza di una momentanea indisponibilità soggettiva<sup>136</sup>, viola pertanto il disposto legale. La completa assenza di *processus breviora* in tanti posti ingenera il timore che la resistenza possa avere un riscontro nella mentalità degli operatori o, peggio ancora, nell'indicazione dell'ufficio capitale. La preoccupazione è giustificata soprattutto là dove il restante carico giudiziario fosse consistente e l'omissione protratta nel tempo. Non è dato sapere quanto l'eventualità dell'assorbimento delle tre fasi processuali (introduttoria, istruttoria e decisoria) in capo al Giudice-Vescovo si sia concretata nella pratica, ma il rilievo sembrerebbe modesto stando agli scambi confidenziali e alle esperienze ricevute. Il supporto degli ausiliari (istruttore e assessore) riteniamo sia quasi una costante nella prassi vigente<sup>137</sup>. Attraverso la relazione annuale la Segnatura Apostolica potrebbe controllare la concreta abilitazione e l'attività dei diversi ministri. La determinazione del Vicario giudiziario competente qualora concorrano tribunali interdiocesani e diocesani nelle cause di nullità matrimoniale non ha trovato ancora una definitiva soluzione. Nell'esperienza italiana le due possibilità di attribuzione hanno trovato pari riconoscimento<sup>138</sup>. Al di là del pragmatismo, sarebbe auspicabile che si giungesse a un indirizzo unitario e univoco<sup>139</sup>. Il ruolo dell'Ufficiale, quale principale fiduciario e

---

normativa", L.P. TKACZYK, *El proceso más breve*, cit., p. 245.

<sup>135</sup> La formula "in conformità ai criteri del Vescovo diocesano" è adoperata sia dal *Sussidio applicativo MIDI* (pp. 24 e 25), sia nel testo del *Tavolo di lavoro CEI (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, SEGRETERIA GENERALE, Il testo frutto del "Tavolo di lavoro", 20 luglio 2016, n. 5)*. Ha ben illustrato la problematica dell'interpretazione dell'espressione: E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale*, cit., p. 136.

<sup>136</sup> Cfr. *supra* nt. 43.

<sup>137</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, 29 aprile 2018, n. 2.

<sup>138</sup> Cfr. *La riforma del processo matrimoniale*, cit., pp. 195-233.

<sup>139</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *I principi del processo*, cit., pp. 306-309; ID., *I titoli di competenza*



consulente del Vescovo, non influisce solo nell'individuazione del rito, ma sovente si protrae anche nello svolgimento dell'azione<sup>140</sup>.

L'istruttoria è forse il momento più delicato del giudizio episcopale. La sufficienza del materiale probatorio è intimamente legata alla tempestività dell'allegazione e al rispetto del criterio della semplicità e rapidità d'indagine<sup>141</sup>. Sarebbe molto interessante verificare quanto l'auspicio dell'unica sessione si dimostri adeguato. La particolare rapidità non dovrebbe mai tradursi nell'approssimazione e sommarietà dimostrativa. Abbiamo già cercato di sottolineare che la logica del processo è incompatibile con un'autocertificazione della nullità o una ricezione della persuasione dei coniugi<sup>142</sup>. Le sole dichiarazioni delle parti o una limitatissima prova testimoniale riduce l'esame giudiziale a un riscontro di veracità e attendibilità più che a un autonomo accertamento dei presunti fatti irritanti. Non si tratta di enumerare o quantizzare formalisticamente gli elementi probatori ma di precisare e circostanziare gli estremi dell'invalidità. Non è possibile verificare la serietà e accuratezza dei riscontri, l'invocazione dominante del capo dell'incapacità (can. 1095), che abitualmente richiederebbe l'esplicazione di una perizia, in riferimento al giudizio abbreviato tuttavia ingenera serie perplessità e riserve circa la cura e diligenza dell'istruttoria<sup>143</sup>. L'accesso consentito a

---

e la "concorrenza materiale" alla luce del m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), pp. 471-473.

<sup>140</sup> Cfr. **M. MINGARDI**, *Il ruolo del Vicario giudiziale*, in *Ius et matrimonium III*, cit., pp. 424-452; **M. DEL POZZO**, *L'ampliamento del ruolo*, cit., pp. 79-83.

<sup>141</sup> Cfr. anche **G.P. MONTINI**, *Gli elementi pregiudiziali*, cit., pp. 50-56; **J.M. ARROBA CONDE**, *La relazione tra potestà giudiziale episcopale e uffici tecnici nel processus brevior*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, cit., pp. 786-790.

<sup>142</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 179-185. Tali effetti sono riconducibili anche surrettiziamente a un esame molto superficiale e approssimativo della vicenda matrimoniale.

<sup>143</sup> Cfr. can. 1678, § 3; **AA.VV.**, *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5)*, LEV, Città del Vaticano, 2019. Nel commento alle statistiche riportate manifesta questa limitazione anche Tkaczyk: "No fueron muchos los Tribunales que indicaron con detalle los capítulos de nulidad por los que se impugnó el matrimonio en los procesos abreviados. En términos muy generales, podemos constatar que en la mayoría de los casos se trataba de incapacidades, defectos y vicios en el consentimiento matrimonial, sobre todo por el can. 1095, 2° y 3°, o por la simulación del can. 1101 § 2. Es interesante advertir esta praxis porque, en varios momentos de nuestro estudio, hemos aludido a una cierta incompatibilidad teórica del proceso breve con los supuestos contemplados por el can. 1095, 2.° y 3.°, salvo aquellos en los que resulte evidente que la pericia sería totalmente inútil" (**L.P. TKACZYK** *El proceso más breve*, cit., p. 245); cfr. anche **R.A. FERREIRA**, *Processos breves no Tribunal Patriarcal de*



eventuali perizie private o altra documentazione medica non esclude l'opportunità di un controllo tecnico-scientifico serio e rigoroso. Il ricorso al *processus brevior* dovrebbe superare il bisogno dell'accertamento peritale, senza aggirarlo o eluderlo. Nella prassi, specie extraeuropea, l'invocazione dell'opera dei periti purtroppo è più rada. La chiara misura legale non ha ostacolato l'adozione della forma brevior anche per i casi di incapacità<sup>144</sup>. La maggior diffusione del processo più breve in Africa e America del Sud accresce il rischio di improprietà e leggerezze. I motivi della nullità adottati e i mezzi utilizzati non possono sottacere qualche perplessità e riserva.

La legislazione lascia una certa libertà al Giudice-Vescovo nella modalità di assunzione dell'operato dei propri ausiliari. A parte il vaglio del Vicario giudiziale, la normale presenza dell'istruttore e dell'assessore comporta l'obbligo di valutare il parere dei suoi collaboratori<sup>145</sup>. Il momento decisivo richiede lo studio attento degli atti, la considerazione delle eventuali difese e delle *animadversiones* del difensore del vincolo e il consiglio e/o lo scambio con gli aiutanti<sup>146</sup>. Anche in questo caso sarebbe forse opportuno che a livello pratico e operativo si regolasse meglio la formalità da seguire per arrivare alla soluzione. Per quanto la redazione della sentenza possa essere demandata ad altri<sup>147</sup>, è essenziale che la certezza morale risponda all'intimo sentire dal Vescovo e la decisione recepisca la sua personale motivazione. Il giudizio episcopale si fonda sulla convinzione esclusiva e inderogabile del titolare proprio della potestà giudiziaria. La dottrina è ferma e univoca nel sostenere il carattere fondamentale e imprescindibile di questa prescrizione<sup>148</sup>. Anche il Papa ha

---

Lisboa, cit., p. 126.

<sup>144</sup> Il problema pare più generale e diffuso della semplice pratica del processo più breve, ma non risparmia certo quest'ipotesi, anzi avvalorata la sensazione di una certa disinvoltura procedimentale.

<sup>145</sup> Nel caso in cui siano stati nominati, l'istruttore e l'assessore devono poi essere obbligatoriamente sentiti prima della decisione.

<sup>146</sup> Per la scansione di questi passaggi cfr. **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 197-203.

<sup>147</sup> "La sentenza *deve essere firmata personalmente dal Vescovo* (ma può essere estesa, ad esempio, dall'Assessore o dallo stesso istruttore)", *Sussidio applicativo MIDI*, p. 40.

<sup>148</sup> "La décision finale, qui est exclusivement du ressort de l'Évêque diocésain, est prise sur la base de la certitude morale de la nullité après avoir consulté l'instucteur et l'assesseur et examiné les observations du défenseur du lien", **J. YODA**, *Le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 255. Cfr. anche **C.M. MORÁN BUSTOS**, *El proceso "brevior"*, cit., pp. 40-48; **P. BIANCHI**, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, in *Ius Canonicum*, 57 (2017), pp. 83-104.



messo in guardia dal rischio che il Vescovo funga da mero firmatario o fidefaciente dell'altrui persuasione. Non è possibile valutare l'effettivo rispetto della normativa, se la responsabilità e diligenza capitale si presume, non si può ignorare la radicata tendenza a delegare o affidare l'amministrazione della giustizia ai ministri del tribunale e a recepire il loro operato. L'autonomia decisionale richiede dunque impegno e dedizione. Al di là della minaccia di eventuali leggerezze formali, l'esemplarità della giurisdizione episcopale diretta è legata alla garanzia sostanziale, per così dire, rafforzata<sup>149</sup>.

#### 14 - Trend e prospettive di sviluppo

L'analisi dell'attuazione del *processus brevior* ha mostrato segnali incoraggianti di equilibrio e maturità e qualche spia d'allarme. Le carenze e manchevolezze comunque paiono più sistemiche e complessive dell'apparato giudiziario ecclesiastico in sé che dello strumento processuale in particolare. L'esame statistico non può che concludersi con un doveroso *dilata et compleantur acta*, si possono però individuare le previsioni o aspettative legate all'andamento delle cause breviori e tracciare qualche indicazione di percorso.

Il trend più immediato e definito desumibile dalle statistiche pubblicate è una *relativa crescita dei 'processus breviora'* nei primi anni di applicazione della riforma<sup>150</sup>. L'aumento è stato graduale. Il riscontro più recente indica peraltro che l'ascesa non è costante e inesorabile. L'ultimo dato potrebbe registrare anche un freno e una stabilizzazione dopo la "euforia" iniziale; è presumibile tuttavia, che dopo la stasi, la tendenza riprenderà anche nei prossimi anni<sup>151</sup>. Il fenomeno attesta l'accresciuta familiarità con il nuovo strumento e l'impegno dei Vescovi. L'incremento

---

<sup>149</sup> "Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina": *Proemio MIDI*. L'orientamento tanto benevolo delle pronunce ecclesiastiche segnalato desta qualche apprensione per la salute del sistema.

<sup>150</sup> Mentre nei primi tre anni il numero è cresciuti in successione dai 1.669 del 2016 ai 1.966 del 2017, ai 2.211 del 2018, nel 2019 il dato è sceso a 1.895.

<sup>151</sup> Il dato si collega anche al numero in assoluto più basso di cause introdotte dopo la riforma (complessivamente 55.894 rispetto alle 60.000 circa precedenti). Bisogna sempre tener conto però della costante perdita di matrimoni dal 2000 a oggi.





chiaramente non potrà essere continuo e indefinito, sarà circoscritto al tempo necessario per la compiuta implementazione del MIDI, con le variabili che lo caratterizzano<sup>152</sup>. Un lasso ragionevole può essere rapportato a una decina d'anni, salvo attendere un cambio generazionale per una modifica più profonda del costume e della formazione. L'indicatore più attendibile non è rappresentato comunque dal numero di processi più brevi ma dall'equo rapporto con i processi ordinari (qualche punto percentuale). Non si può ovviamente fissare un tetto o un limite massimo predeterminato, un indice superiore al 5% a ogni modo (come continua a verificarsi per l'Africa e l'America del Sud) ingenera sicuramente perplessità e scetticismo. Se si ragionasse in base agli *standard* attuali (attorno alle 55.000-60.000 cause introdotte ogni anno) un aumento fino a 3.000 processi breviori annui appare tutto sommato sostenibile. Il vero problema però è la miglior distribuzione dei procedimenti. Le tendenze più convincenti sono quelle generalizzate e diffuse. Scostamenti molto concentrati o circostanziati geograficamente o localmente invece determinano seri squilibri. Tali anomalie purtroppo non sembrano certo rare. La ponderazione e l'equilibrio regionale e globale è una meta ancora molto lontana da raggiungere, richiederebbe magari interventi correttivi o di richiamo nella tutela della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

L'andamento del *processus brevior* finora ha accentuato la distanza tra primo mondo e secondo e terzo mondo. La diffusione del mezzo processuale tra l'Occidente cristiano e il resto dell'orbe è quasi divergente. In Africa, Centro-Sud America e Asia l'esperienza è stata abbastanza rilevante (con percentuali molto elevate in Africa, numeri assai consistenti in America latina e indici più contenuti in Asia), in Europa e America settentrionale (dove il carico giudiziario è più ingente) invece l'esercizio è stato molto più modesto. I numeri totali registrano pertanto una situazione ambivalente e scompensata. Al di là delle sperequazioni congiunturali, su vasta scala si nota pure una profonda difformità geografica continentale. La discordanza nell'incidenza, come adombrato dalle analisi della Segnatura<sup>153</sup>, non è un indice troppo positivo e rassicurante. Occorre rilevare che mentre in Africa e Asia c'è stata

---

<sup>152</sup> Cfr. in generale JAV. OTADUY, *Discernir la recepción. Las acepciones del concepto y su relieve en el derecho*, in ID., *Fuentes, interpretación, personas. Estudios de derecho canónico*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2002, pp. 349-398. La variabile più delicata è la stessa deflessione della propensione al matrimonio (cfr. *supra* nt. 151).

<sup>153</sup> Cfr. la scansione delle percentuali in *Estadísticas 2016-2017*.



un'instabilità media (soprattutto in Africa) e una leggera flessione recente; in America del Sud (a parte la lieve riduzione del 2019, minore di quella media dell'anno), l'aumento è progressivo e costante. Quest'ultimo contesto è forse quello più incerto e problematico. Non sembra un futuribile troppo remoto l'avvicendamento nel primato dei casi breviori del Brasile rispetto agli USA<sup>154</sup>. Questo sorpasso avrebbe un significato emblematico, soprattutto se confrontato con i restanti *standard* dei due paesi. La singolarità però riguarda a maggior ragione altri paesi sudamericani meno popolosi<sup>155</sup>. Una supposta redistribuzione delle risorse giudiziaria di questo tipo, come accennato (*supra* § 10), è falsa e ingannevole. Il richiamo al giudizio episcopale non basta a sopperire alla sensazione di una giustizia minore o di bassa qualità. Concepire il *processus brevior* come un ripiego o un surrogato del processo ordinario fornisce un segnale equivoco e sbagliato.

L'appello rappresenta un'eventualità molto remota nel giudizio brevior. Le ipotesi totali non raggiungono la trentina nel quadriennio<sup>156</sup>. Le impugnazioni tra l'altro sono in genere molto circoscritte e concentrate, fattore che desta qualche incertezza sull'effettività del gravame<sup>157</sup>. Esulano dal computo gli appelli in Rota. Alla moltiplicazione di giudizi abbreviati per macroaree non corrisponde neppure una maggior influenza dell'*appellatio*. La garanzia del doppio grado di giudizio è affidata prevalentemente allo zelo e alla vigilanza del difensore del vincolo ma si sta rivelando più formale che reale.

La moderata soddisfazione dell'andamento globale non può nascondere le difficoltà e insufficienze che si nascondono nelle pieghe del sistema. Se dalla neutralità delle cifre si discendesse all'esame delle sentenze episcopali inoltre probabilmente il giudizio sarebbe diverso<sup>158</sup>. La legge dei grandi numeri non può vincere insomma la "solitudine dei numeri primi": la giustizia è sempre del singolo caso. La solitudine o assenza congiunturale si trasforma talora in amara desolazione a fronte

---

<sup>154</sup> Nel 2019 i processi più brevi introdotti negli Usa sono stati 367 e nel Brasile 348. Nell'anno precedente lo scarto era stato solo di un'unità (414 contro 413).

<sup>155</sup> Si pensi al Paraguay che, pur avendo una popolazione molto più modesta, nel 2019 ha contato più cause breviori (146) del Messico o dell'Italia.

<sup>156</sup> Ci sono state finora complessivamente solo 27 cause introdotte in seconda istanza (sempre senza considerare gli eventuali appelli in Rota).

<sup>157</sup> La concentrazione degli appelli (Indonesia: 7, Bolivia: 14), ingenera qualche dubbio circa la reale consistenza della fattispecie.

<sup>158</sup> Le pubblicazioni della giurisprudenza episcopale, a parte quella pontificia (cfr. *supra* nt. 11), è ancora piuttosto scarsa.



dell'indisponibilità o contrarietà applicativa (*supra* § 9). La complicazione principale è legata a una situazione tanto frastagliata e diversificata. Gli interventi direttivi e orientativi a livello procedurale da parte dei Dicasteri preposti, di cui finora si è avvertita l'esiguità, possono sicuramente contribuire a diffondere buone pratiche o interpretazioni corrette e scongiurare derive semplicistiche e sbrigative. La sorpresa della prevalenza dei processi documentali rispetto a quelli breviori tende a ridimensionarsi. Il *trend* più definito e costante è la discesa abbastanza vertiginosa del rito documentale (nel quadriennio il numero si è quasi dimezzato<sup>159</sup>). Il divario era del triplo nel 2016, nel 2019 lo scarto è inferiore al migliaio. Il possibile "sorpasso" è quindi dietro l'angolo. Un'evoluzione in questa direzione ci sembra estremamente positiva e significativa, non tanto per riflettere meglio l'effettiva portata dei due processi speciali, quanto soprattutto per evitare o, almeno, limitare l'indebito ricorso al processo documentale (in caso di attentato matrimonio civile<sup>160</sup>). Un primo facile passo sarebbe anteporre nell'*Annuario Statisticum* il processo più breve al processo documentale seguendo d'altronde la scansione normativa<sup>161</sup>.

---

<sup>159</sup> Dai 4.814 del 2016 ai 2.771 del 2019 (il calo è stato del 43%).

<sup>160</sup> Cfr. *supra* nt. 33.

<sup>161</sup> Cfr. Art. 5. *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo* (cann. 1683-1687); Art. 6. *Il processo documentale* (cann. 1688-1690); mentre l'*Annuario* riporta: n. 52. *Cursus causarum per annum [...] ad matrimonii nullitatem declarandam – Processus documentali*; n. 53. *Cursus causarum per annum [...] ad matrimonii nullitatem declarandam - Processu brevior coram episcopo*. L'ordine attuale pensiamo derivi solo dall'intento di conservare la numerazione precedente, la perdita di continuità però è ampiamente giustificata dalla riforma intervenuta.